



REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
ENNA

DELIBERA N. ..... 1149 .....  
DEL 13 AGO 2024 .....

OGGETTO: Presa atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Catania – Sezione Terza, emessa nel giudizio R.G. n. 382/224 e conseguente aggiudicazione all'O.E. Olympus Italia srl della fornitura di una colonna videolaparoscopica da destinare alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "Umberto I" di Enna. RDO MEPA n. 3413323 – CIG: 9628389DF2

U.O. PROPONENTE : U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2046  
DEL 02/08/2024

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Assistente Amministrativo

Francesco Nobile  
*Francesco Nobile*

Il Responsabile U.O.S. Gare Beni  
Dott.ssa Francesca La Paglia

*Francesca La Paglia*

IL DIRETTORE  
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO  
Dott.ssa Maria Concetta Perna

*Maria Concetta Perna*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. 25 sub 41 del 09/08/2024 / 1010 20501

C.E.

C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Maria Concetta Perna*

IL DIRETTORE  
IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.  
FINANZIARIA E PATRIMONIALE  
*Maria Concetta Perna*  
PIRELLA N. PILATO

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO UOC STAFF 09/08/2024

**PREMESSO:**

**che**, con deliberazione n. 75 del 18/01/2024, il Servizio Provveditorato di quest'ASP ha aggiudicato la fornitura di n. 1 Colonna Videolaparoscopica da destinare alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "Umberto I" di Enna, all'Operatore Economico Soramed s.r.l.;

**che**, con nota prot. n. 7811 del 23/01/2024, l'Operatore Economico Olympus Italia srl, secondo classificato nella procedura di gara di cui sopra, ha trasmesso al Servizio Provveditorato istanza di accesso agli atti;

**che**, con nota prot. n. 17924 del 16/02/2024, il Servizio Provveditorato, in conformità della normativa e del Regolamento aziendale vigenti che disciplinano gli accessi agli atti della P.A., ha trasmesso all'Operatore Economico Olympus Italia srl la documentazione di gara prodotta dalla ditta Soramed srl;

**che**, con nota prot. n. 13619 del 06/02/2024, l'Avv. P. Ferrario, legale della ditta Olympus Italia srl, ha richiesto al Servizio Provveditorato "*...di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di disporre l'esclusione di Soramed o, comunque, la rivalutazione dell'offerta [...], con conseguente modifica della graduatoria finale e aggiudicazione in favore di Olympus*";


**che**, con nota prot. n. 19696 del 21/02/2024, il Servizio Provveditorato ha riscontrato la suddetta nota prot. n. 13619/2024, evidenziando, tra l'altro, l'insindacabilità del giudizio della Commissione Giudicatrice;

**che**, con nota prot. n. 19620 del 21/02/2024, il Servizio Legale ha inviato al Servizio Provveditorato copia del ricorso promosso dall'Operatore Economico Olympus Italia srl, contro l'A.S.P. di Enna nonché nei confronti di Soramed S.r.l., innanzi al TAR Sicilia – Catania – Sezione Terza – numero di registro generale 382 del 2024, avverso l'aggiudicazione in favore di Soramed srl.

**PRESO ATTO** della sentenza del TAR Sicilia – Catania – Sezione Terza – N. REG. GEN. 382/2024, con la quale è stato accolto il ricorso promosso dall'Operatore Economico Olympus Italia srl e per l'effetto è stato disposto l'annullamento della deliberazione n. 75 del 18/01/2024 di aggiudicazione di n.1 Colonna Videolaparoscopica a favore dell'Operatore Economico Soramed s.r.l. e tutti gli atti connessi, e il diritto della parte ricorrente di ottenere l'aggiudicazione definitiva della gara mediante scorrimento della graduatoria;

**RITENUTO** di dover ottemperare alla sentenza del TAR Sicilia – Catania – Sezione Terza – N. REG. GEN. 382/2024 di annullamento della deliberazione n. 75 del 18/01/2024 "*Approvazione atti di gara e conseguente aggiudicazione alla ditta Soramed srl della fornitura di una colonna videolaparoscopica da destinare alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "Umberto I" di Enna. RDO MEPA n. 3413323 – CIG: 9628389DF2.*", e di tutti gli atti connessi, e di procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura in argomento all'Operatore Economico Olympus Italia srl, così come esplicitato dal TAR Sicilia nella citata sentenza;

L'anno duemilaventiquattro il giorno **13 AGO 2024** del mese di ..... nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna



## IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Carmelo Zappia, nominato con Decreto Presidenziale n. 312/Serv. 1°/S.G. del 21/06/2024, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante D. VITO CRISTIAN MACCHIANELLI

### VISTI

- La Legge Regionale 5 /2009 e s.m.i.;
- L'Atto Aziendale adottato con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente rettificata con delibera n.902 del 19/06/2020;
- Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016;

### VISTI I SEGUENTI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A. Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Catania – Sezione Terza nel giudizio n. 382/224 di R.G., notificata al Servizio Provveditorato dalla Direzione Generale con nota prot. 68997 del 25/06/2024;
- B. Offerta Economica dettagliata – Operatore Economico Olympus Italia Srl.

**DATO ATTO** che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione — nonché nell'osservanza dei contenuti della Sezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del vigente P.I.A.O. (Piano Integrativo di Attività e Organizzazione);

**ACQUISITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. **DI PRENDERE ATTO** del decesum giudiziale di annullamento dell'aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico Soramed s.r.l., di cui alla deliberazione n. 75 del 18/01/2024 e di tutti gli atti impugnati relativi alla procedura di acquisizione di n. 1 Colonna Videolaparoscopica da destinare alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. "Umberto I" di Enna, di cui alla Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Catania – Sezione Terza n. 2298/2024 – R.G. n. 382/2024, notificata al Servizio Provveditorato dalla Direzione Generale con nota prot. 68997 del 25/06/2024.
2. **DI OTTEMPERARE** alla predetta Sentenza del TAR Sicilia – Catania – Sezione Terza, come decisa nella Camera di Consiglio del 12/06/2024.

3. **DI ANNULLARE**, conseguentemente, la deliberazione n. 75 del 18/01/2024 di aggiudicazione della fornitura anzidetta e tutti gli atti impugnati ad essa connessi, compresa la Lettera Contratto sottoscritta dal Rappresentante Legale di questa ASP, pervenuta al Servizio Provveditorato, con nota prot. n. 13249 del 05/02/2024, sottoscritta anche dall'Operatore Economico Soramed srl.
4. **DI AGGIUDICARE**, in via definitiva, in esecuzione della sentenza del TAR Sicilia di cui al punto 1 del presente provvedimento, la fornitura in argomento, all'Operatore Economico Olympus Italia srl, P. IVA 10994940152 – Via San Bovio 1-3, 20054 Segrate (MI), al prezzo complessivo di €. **139.480,64 oltre IVA 22%, pari a €. 170.166,38 IVA 22% compresa**,
5. **DI DARE ATTO** che il contratto informatico Areas n. 12/2024 verrà annullato e che la complessiva somma di €. 166.016,33 IVA 22% inclusa, di cui *all'autorizzazione di spesa n. 25 sub 3 del 16/01/2024*, verrà utilizzata per l'acquisizione della fornitura in favore dell'O.E. Olympus Italia srl, oltre l'integrazione di €. 4.150,05 necessaria per l'acquisizione in argomento, al costo complessivo di €.170.166,38 IVA 22% inclusa.
6. **DI DARE ATTO** che la somma complessiva di €.170.166,38 IVA 22% inclusa, di cui al contratto informatico n. ~~54~~5/2024 - CIG: 9628389DF2, relativa alla fornitura in oggetto, graverà sul conto patrimoniale n. 101020501 "*Attrezzature sanitarie e scientifiche*" del bilancio corrente 2024;
7. **DI AUTORIZZARE**, nelle more della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo alla ditta aggiudicataria, l'esecuzione d'urgenza della fornitura, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., atteso che la mancata immediata esecuzione potrebbe arrecare un grave danno, alla luce dell'urgenza di garantire le prestazioni sanitarie eseguibili con l'apparecchiatura in argomento.
8. **DI DARE ATTO** che, previa verifica dei requisiti dell'O.E. Olympus Italia srl, si procederà alla sottoscrizione della lettera contratto tra le parti e alla relativa stipula informatica.
9. **DI DARE ATTO** che il Servizio Provveditorato provvederà ad aggiornare la scheda ANAC con le nuove informazioni.
10. **DI DARE MANDATO al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud**, per il tramite del magazziniere addetto al magazzino del P.O. "Umberto I" di Enna, di provvedere all'emissione dell'ordine informatico (N.S.O.) e al ricevimento informatico e al **Direttore della U.O.C. Amministrativa Area Sud**, di provvedere agli adempimenti propedeutici al collaudo, a cura del Servizio Tecnico, e all'inventariazione dei beni, a cura dell'U.O.S. Gestione del Patrimonio afferente al SEFP nonché alle procedure di liquidazione delle spettanze, con contestuale trasmissione al SEFP del "fascicolo di liquidazione", firmato digitalmente, per il pagamento, dietro presentazione di regolare fattura da parte della ditta individuata per la fornitura in argomento, previa attestazione di regolarità espressa dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di seguito confermato.
11. **DI CONFERMARE**, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il Direttore U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. "Umberto I" di Enna, per gli adempimenti connessi alla gestione del contratto in argomento.



12. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato al punto precedente, al Responsabile dei Magazzini Economici Area Sud, al Direttore U.O.C. Amministrativa Area Sud, al Direttore del Servizio Tecnico e al Direttore del SEFP, per i conseguenziali adempimenti di rispettiva competenza.
13. **DI NOTIFICARE** ad ogni effetto di legge il presente provvedimento agli OO.EE. Soramed srl e Olympus Italia srl.
14. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della Struttura richiedente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Sabrina Cillia

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Emanuele Cassarà

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Mario Carmelo Zappia

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dr. Vito Christian Macchiarelli  
Collaboratore Amministrativo

ASSEMBLEA



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 15 AGO 2024

al 29 AGO 2024

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il ..... con nota prot. n° .....

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
- immediatamente esecutiva dal 13 AGO 2024

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO



REPUBBLICA ITALIANA  
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

Catania  
SEZIONE TERZA

Avvocato Difensore:

Argento Maria Elena  
Moceri Giuseppe

Presso:

Moceri Giuseppe  
Pec Registri Giustizia Tel Fax

**Avviso di pubblicazione di sentenza**  
(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 24/06/2024 con il n. 2298/2024 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 382/2024

Parti	Avvocati
Olympus Italia S.R.L.	Perani Andrea Ferrario Pietro

Contro:

Parti	Avvocati
Azienda Sanitaria Provinciale Di Enna, ed altri	Argento Maria Elena Moceri Giuseppe

COGLIE

ALLEGATO  
A

*Num*

*2025.06.25*

*25/06*

*25/06*

*25/06*

*g*

*25/06*

---

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Catania, li' 24/06/2024

Il Collaboratore di Cancelleria





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Olympus Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 9628389DF2, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Perani e Pietro Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Elena Argento e Giuseppe Mocerì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Soramed s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Zoppellari e Gabriele Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera n. 75 del 18.01.2024 e relativi allegati, nella parte in cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, nella qualità di Stazione appaltante, ha aggiudicato, in via definitiva, a Soramed s.r.l. la procedura avente ad oggetto "Fornitura in acquisto di n. 1 colonna videolaparoscopica da destinare alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Umberto I di Enna" (CIG 9628389DF2);
- dei verbali di gara e delle note prot. n. 124307 del 30.11.23 e prot. n. 124510 del 30.11.23, nonché dei relativi allegati, nei limiti di cui al presente ricorso;
- della legge di gara, e dei relativi allegati, e dei chiarimenti nei limiti di cui al presente ricorso;
- per quanto occorrer possa, del silenzio-rigetto in relazione alla comunicazione di Olympus Italia s.r.l. del 5.02.2024;
- del contratto, ove nelle more fosse già stato sottoscritto tra la Stazione appaltante e Soramed s.r.l.;
- nonché di ogni altro documento o provvedimento o atto presupposto, connesso e conseguente

E per la condanna della Stazione appaltante

al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia contratto, ove nelle more già sottoscritto con Soramed s.r.l., con conseguente subentro della ricorrente nell'esecuzione dello stesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della nota prot. n. 19696 del 21.02.2024, con cui la Stazione appaltante ha confermato la valutazione della commissione giudicatrice e ha confermato l'aggiudicazione a Soramed s.r.l..

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e di Soramed s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. L'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Enna ha indetto con deliberazione n. 127 del 27.01.2023 la procedura per la "Fornitura in acquisto di n. 1 colonna videolaparoscopica da destinare alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Umberto I di Enna" (CIG 9628389DF2), da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con un massimo di 70 punti per l'offerta tecnica e un massimo di 30 punti per quella economica.

All'esito delle operazioni di gara, cui hanno partecipato le società Olympus Italia s.r.l. (da ora Olympus) e Soramed s.r.l. (da ora Soramed), con delibera n. 75 del 18.01.2024 la Stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione in favore di Soramed, alla quale è stato attribuito il punteggio complessivo di 97, di cui 67 punti attribuiti all'offerta tecnica e 30 a quella economica; Olympus ha invece ottenuto il punteggio complessivo di 96,27, di cui 67 punti assegnati all'offerta tecnica e 29,27 a quella economica.

Con comunicazione del 5.02.2024 Olympus ha segnalato alla Stazione appaltante la presenza di taluni vizi suscettibili di inficiare l'aggiudicazione, a cui ha fatto seguito, con prot. 19696 del 21.02.2024, la nota con la quale l'Amministrazione ospedaliera ha confermato la valutazione della commissione di gara e la conseguente aggiudicazione in favore di Soramed.

2. Con ricorso introduttivo notificato in data 20.02.2024 e depositato il successivo 29.02.2024 Olympus ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) la delibera n. 75 del 18.01.2024 e i relativi allegati, nella parte in cui la Stazione appaltante ha aggiudicato, in via definitiva, a Soramed la procedura per cui è causa; 2) i verbali di gara e le note prot. n. 124307 del 30.11.2023 e prot. n. 124510 del 30.11.2023,

nonché i relativi allegati, nei limiti di cui al presente ricorso; 3) la legge di gara e i relativi allegati, e i chiarimenti nei limiti di cui al presente ricorso; 4) il silenzio-rigetto in relazione alla comunicazione di Olympus del 5.02.2024; 5) il contratto, ove nelle more sottoscritto tra la Stazione appaltante e Soramed; 6) nonché ogni altro documento o provvedimento o atto presupposto, connesso e conseguente.

La società ricorrente ha altresì chiesto lo scorrimento della graduatoria in proprio favore e la condanna dell'A.S.P. di Enna al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto, ove nelle more già sottoscritto con Soramed, con conseguente subentro nell'esecuzione dello stesso.

I suddetti provvedimenti sono stati censurati per i seguenti motivi: 1) *Violazione ed erronea applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione; violazione ed erronea applicazione e interpretazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione e istruttoria erronee e carenti*; 2) *Violazione ed erronea applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione e dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016; violazione ed erronea applicazione e interpretazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione e istruttoria erronee e carenti*; 3) *Violazione ed erronea applicazione e interpretazione della lex specialis; violazione degli artt. 32 e 97 della Costituzione e dell'art. 68 del d.lgs. n. 50/2016; violazione ed erronea applicazione e interpretazione dei principi di par condicio, correttezza e trasparenza; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; motivazione e istruttoria erronee e carenti; manifesta erroneità, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà e contraddittorietà.*

2.1. Con il primo motivo di gravame la società ricorrente deduce che la società aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza di conformità della relativa offerta ai requisiti minimi previsti dalla legge di gara.

Nello specifico viene osservato che:

(i) le caratteristiche del “videoprocessore” oggetto di offerta da parte di Soramed non sarebbero in linea con quelle minime richieste dalla documentazione di gara - ai sensi della quale esso avrebbe dovuto essere, a pena di esclusione, un “Videoprocessore 4K, ultra HDTV (4096x2160)”; a nulla varrebbe quanto dichiarato dalla Stazione appaltante nei chiarimenti resi a Soramed, e non pubblicati sulla piattaforma Mepa, ossia che la risoluzione (4096x2160) richiesta nell'allegato A alla lettera di invito non sarebbe un requisito minimo alla luce del fatto che nella griglia qualitativa la risoluzione menzionata è di 3840x2160 pixels. Ciò avrebbe determinato, peraltro, una irrituale modifica dei criteri o dei requisiti previsti dalla *lex specialis*, non consentita. Da ciò discende che Soramed avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza del suddetto requisito minimo;

(ii) l'offerta di Soramed risulterebbe priva dei requisiti richiesti anche con riferimento a un'ulteriore componente della colonna, ossia la “Testa di Telecamera 4K”, il quale, secondo l'allegato A, avrebbe dovuto avere una “risoluzione di almeno 4096x2160”, la quale sarebbe stata confermata anche in sede di chiarimenti. La telecamera oggetto dell'offerta di Soramed sarebbe peraltro priva dell'ulteriore requisito richiesto del “sensore exmor”, con conseguente necessità della sua esclusione.

2.2. Con la seconda doglianza parte ricorrente lamenta che Soramed avrebbe dovuto essere esclusa anche per non aver indicato nella propria offerta economica i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendale, in violazione dell'art. 95 comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016.

L'inosservanza di tale obbligo avrebbe dovuto condurre all'esclusione di Soramed, senza possibilità di esperire il soccorso istruttorio; a nulla rileverebbe, continua la società ricorrente, che i moduli dell'offerta economica predisposti dalla Stazione appaltante non menzionassero tali costi e oneri, in quanto l'art. 95 integra in ogni caso il bando di gara.

La società aggiudicatrice, inoltre, secondo la prospettazione di chi ricorre in

giudizio, avrebbe dovuto essere esclusa anche per mancata indicazione nella propria offerta, economica dettagliata del prezzo complessivo, come richiesto, a pena di esclusione, dalla legge di gara.

2.3. Con la terza e ultima censura, dedotta in via subordinata, parte ricorrente asserisce che la commissione di gara sia incorsa in taluni vizi nella propria valutazione e nella conseguente assegnazione del punteggio tecnico. In particolare:

(i) con riguardo al videoprocessore, la commissione non avrebbe dovuto assegnare a entrambe le concorrenti il medesimo punteggio di tre punti, attesa la risoluzione inferiore relativa al prodotto offerto dalla società aggiudicataria;

(ii) viziata sarebbe stata anche la valutazione correlata alle "Caratteristiche delle telecamere", rispetto a cui è stato attribuito a entrambe le concorrenti il punteggio massimo, sebbene la telecamera della ricorrente fosse di qualità superiore nella messa a fuoco (in quanto dotata di autofocus), risultando altresì errato quanto affermato da Soramed in sede di dichiarazione di equivalenza;

(iii) viziata sarebbe stata anche la valutazione relativa alla "Telecamera preferibilmente autoclavabile", in quanto solo la telecamera della odierna ricorrente presenterebbe il requisito dell'autoclavabilità;

(iv) con riguardo al punteggio relativo al programma di manutenzione, l'attribuzione a Soramed di un punteggio superiore a quello conseguito dalla ricorrente sarebbe errata, avendo indicato quest'ultima la disponibilità di due sedi per l'assistenza (Palermo e Catania, equidistanti da Enna), a fronte dell'indicazione di un magazzino di ricambi presso la propria sede di Bagheria (PA) da parte di Soramed; il punteggio sarebbe viziato anche alla luce del fatto che la società ricorrente ha indicato la disponibilità di oltre 35 tecnici specializzati, mentre Soramed ne avrebbe indicato solo tre.

2.4. La società che ricorre in giudizio ha altresì chiesto in via istruttoria il deposito da parte dell'Amministrazione appaltante di tutti gli atti della procedura di gara.

3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 4.03.2024 e nello stesso giorno depositato, la società ricorrente ha impugnato, chiedendone

l'annullamento previa sospensione dei relativi effetti, la nota prot. n. 19696 del 21.02.2024 con cui la Stazione appaltante - riscontrando alla comunicazione della ricorrente del 5.02.2024 - ha confermato la valutazione della commissione di gara e, conseguentemente, l'aggiudicazione in favore di Soramed.

La predetta nota è stata censurata per gli stessi motivi di gravame del ricorso introduttivo.

4. Con memoria di costituzione dell'11.03.2024, l'A.S.P. di Enna ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo e del successivo ricorso per motivi aggiunti, controdeducendo rispetto ai tre motivi di gravame ivi rappresentati.

4.1. Con specifico riguardo alla prima censura l'Amministrazione ospedaliera osserva che, in coerenza con quanto relazionato dall'U.O.C. Servizio Provveditorato nella nota prot. 24865 del 5.03.2024, prodotta in giudizio, il riferimento ai "requisiti minimi" sarebbe da intendersi in senso ampio, con la conseguenza che "l'equivalenza funzionale" debba essere riferita agli elementi "prestazionali" dell'offerta, la quale sarebbe da considerarsi difforme solo in presenza di un *aliud pro alio*.

Viene inoltre evidenziato che, in applicazione dell'art. 68 del d.lgs. 50/2016, la commissione di gara possa compiere la valutazione d'equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla *lex specialis*. La commissione di gara, pertanto, così come riportato nel verbale n. 5 del 4.03.2024, ha ritenuto che la fornitura del videoprocessore e della telecamera offerti dalla Soramed risultasse rispondente alle caratteristiche minime richieste dalla *lex specialis* all'Allegato A della lettera di invito.

4.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso l'Amministrazione resistente rileva che l'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016 non si applichi alle "forniture senza posa in opera", come sarebbe da intendersi quella per cui è causa.

4.3. Per quanto concerne l'ultima doglianza l'Ente ospedaliero asserisce che la

valutazione di idoneità delle offerte rientri nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione giudicatrice, rilevando - altresì - che incombe sul soggetto che contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare e specificare gli elementi da cui il giudice amministrativo possa evincere che la valutazione tecnico-discrezionale dell'amministrazione sia stata manifestamente irragionevole.

5. La società controinteressata, costituitasi in giudizio in data 8.03.2024, con successiva memoria dell'11.03.2024 ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo e del successivo ricorso per motivi aggiunti, riservandosi altresì la proposizione di un proprio ricorso incidentale.

5.1. La parte ha preliminarmente eccepito l'irricevibilità del ricorso introduttivo per tardiva impugnazione dell'aggiudicazione, rilevando che dalla disamina della nota prodotta in giudizio dalla ricorrente denominata "Comunicazione Olympus del 5.2.2024" si evinca che quest'ultima abbia avuto conoscenza e consapevolezza dei contenuti dei provvedimenti contestati e della loro lesività sin dalla data del 19.01.2024, con conseguente violazione del termine decadenziale di impugnazione del 19.02.2024. Dall'esame della predetta nota, nello specifico, emergerebbe - secondo quanto prospettato dalla società controinteressata - che Olympus abbia già conosciuto il provvedimento di aggiudicazione e i verbali di gara ad essa acclusi in data 19.01.2024 in virtù dell'espresso riferimento fatto alla "*Delibera n. 75 del 18 gennaio (pubblicata il 19 gennaio)...*" nonché in quanto viene da essa dichiarato che "*...i codici prodotto, indicati nell'offerta economica di Soramed (allegata alla delibera di aggiudicazione), identificano prodotti Storz*", i cui manuali d'uso ufficiali sarebbero stati in seguito reperiti dalla stessa ricorrente, come comprovato dal riferimento ad essi nella medesima nota, ove si legge: "*Ebbene, da un esame del catalogo ufficiale di tale ditta (reperibile sul sito internet della stessa), risulta che i beni in questione sono privi dei sopra citati requisiti di minima*".

La società controinteressata afferma che a nulla rileverebbe, ai fini del calcolo del termine decadenziale di impugnazione degli atti per cui è causa, la dilazione temporale di ulteriori quindici giorni resa possibile in presenza di una tempestiva



formulazione dell'istanza di accesso agli atti all'offerta formulata dall'aggiudicataria, in quanto, a prescindere dalla sua tempestiva formulazione, Olympus avrebbe dimostrato di conoscere i pretesi vizi di legittimità dai quali sarebbero afflitti i provvedimenti impugnati ancor prima dell'acquisizione documentale effettuata in sede di accesso agli atti e a prescindere da essa, per effetto dell'analisi del provvedimento di aggiudicazione, dei verbali di gara e dell'offerta economica dettagliata di Soramed, pubblicati, appunto, in data 19.01.2024.

5.2. Nel merito, la parte evidenzia che le censure mosse con il primo e il terzo motivo di ricorso siano inammissibili, in quanto dirette a sindacare valutazioni che sono espressione della discrezionalità tecnica della commissione di gara, rispetto alle quali il sindacato giurisdizionale sarebbe limitato alle macroscopiche irrazionalità e incongruenze.

5.3. Il primo motivo di gravame sarebbe altresì infondato, in quanto la *lex specialis* di gara avrebbe espressamente richiesto l'applicazione della clausola di equivalenza nel caso in cui la descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto di acquisizione nell'Allegato A fosse avvenuta in maniera talmente "*particolareggiata e puntuale*" da avere "*come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti*" dalla gara, come si sarebbe verificato nel caso di specie, ove il requisito tecnico costituito dalla risoluzione "4096x2196 pixels" del "videoprocessore 4K" e della "testa di telecamera 4K" sarebbe disponibile nel solo sistema videolaparoscopico offerto da Olympus.

La definizione "4K", in ogni caso, comprenderebbe due diverse risoluzioni: quella "4096x2160"pixels (ossia la "4K DCI"), prodotta esclusivamente da Olympus, e la risoluzione "3840x2160"pixels (ossia Ultra HD propriamente detta), prodotta ed utilizzata dalle altre aziende attive nel settore medicale, la quale differisce dalla prima in termini minimi, senza alcuna concreta incidenza nell'attività lavorativa del medico chirurgo, il quale non sarebbe in grado di trarre alcun concreto vantaggio o

beneficio dalla disponibilità di una risoluzione di immagine caratterizzata dalla presenza di 4096 pixels orizzontali, in luogo dei 3840 pixels, in quanto la maggiore porzione laterale del campo visivo offerta dai 4096 pixels non offrirebbe alcuna informazione supplementare utile a portare a termine l'atto operatorio perché la percentuale di immagine aggiuntiva dei 4096 pixels orizzontali non rientra nel campo visivo dell'operatore.

La commissione giudicatrice avrebbe in ogni caso ritenuto funzionalmente "equivalente", e quindi "conforme" su tale profilo tecnico, l'offerta presentata da Soramed, in applicazione del richiamato principio di equivalenza sancito dall'art. 68 del d.lgs. 50 del 2016.

Irrilevante sarebbe poi il chiarimento fornito dall'Amministrazione ospedaliera in riscontro alla richiesta formulata da Soramed, poiché con esso la Stazione appaltante avrebbe solo confermato e ribadito l'applicazione alla gara della suddetta clausola di equivalenza; da ciò la conseguenza che tale chiarimento abbia avuto valore meramente confermativo, e non già modificativo, dell'impostazione proconcorrenziale della *lex specialis* di gara.

Con specifico riguardo al profilo secondo cui la "testa di telecamera 4K" offerta da Soramed sarebbe priva del "sensore exmor", la mancata produzione della dichiarazione di equivalenza da parte della controinteressata sarebbe invece da correlare al fatto che, sebbene con una diversa denominazione commerciale, quanto offerto da Soramed risultasse pienamente in linea con il requisito richiesto dal bando.

5.4. In ordine al secondo motivo di ricorso viene evidenziato che l'appalto per cui è causa debba essere qualificato come una fornitura senza posa in opera, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016. Anche prescindendo dalla riconducibilità o meno dello steso al novero delle mere forniture, secondo la parte sarebbe dirimente, in ogni caso, il fatto che la *lex specialis* di gara non contenesse alcuna prescrizione o specifica indicazione relativamente ai costi della sicurezza e ai costi della manodopera, e che, ove si

ritenesse comunque applicabile il predetto art. 95, comma 10, a prescindere dal suo mancato espresso richiamo nella documentazione di gara, avrebbe potuto essere attivato comunque il soccorso istruttorio, in coerenza con il principio del *favor participationis*, attesa la “non perspicua chiarezza” della *lex specialis* su tale specifico profilo.

5.5. Con specifico riguardo all’ultima doglianza viene infine rilevato che:

(i) in ordine al punteggio attribuito con riguardo al “Modulo video dotato di uscita digitale FULL - 4K (risoluzione 3840x2160 pixels) - max 3 punti”, la caratteristica della risoluzione in 4K pari ad almeno 3840 pixels in orizzontale sarebbe stata posseduta da entrambe le strumentazioni delle parti in causa, con la conseguenza che la commissione giudicatrice avrebbe correttamente assegnato il medesimo punteggio ad entrambe le offerte concorrenti;

(ii) relativamente alla diversa caratteristica tecnica oggetto di valorizzazione nell’ambito del sotto parametro 3.1, costituita dalla “Telecamera 4K dotata di tasti alla gestione della messa a fuoco, preferibilmente anche in autofocus”, la telecamera offerta in gara da Soramed, secondo quanto prospettato dalla parte, gestirebbe la messa a fuoco attraverso l’uso di un’apposita ghiera in maniera del tutto equivalente dal punto di vista funzionale rispetto alla soluzione tecnica sfruttata da Olympus, giustificando, quindi, l’attribuzione da parte commissione giudicatrice del medesimo punteggio per il parametro di valutazione in parola, anche in ragione del fatto che l’autofocus *ex adverso* invocato quale elemento migliorativo della propria soluzione tecnica sarebbe piuttosto elemento limitativo e peggiorativo nella pratica clinica;

(iii) con riguardo alla caratteristica tecnica della “Telecamera preferibilmente autoclavabile”, entrambe le telecamere offerte dalle ditte concorrenti sarebbero sterilizzabili, utilizzando le più comuni metodologie disponibili, applicandosi anche in tale caso il principio di equivalenza, tale da giustificare l’attribuzione ad opera della commissione giudicatrice del medesimo punteggio tecnico;

(iv) con riferimento, infine, al punteggio attribuito con riguardo al punteggio relativo al programma di manutenzione, la parte rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, la società controinteressata avrebbe ottenuto un maggior punteggio rispetto all'offerta avversaria per avere dichiarato una minore tempistica di intervento, in quanto la sede indicata è collocata a Bagheria e, quindi, ad una distanza molto ravvicinata rispetto alla sede del P.O. Umberto I di Enna, non avendo, peraltro, alcun rilievo ai fini dell'attribuzione del punteggio la numerosità delle sedi presenti sul territorio delle quali si ha la disponibilità, anche in ragione del fatto che quelle *ex adverso* indicate - Palermo e Catania - non sarebbero sedi di Olympus, bensì di propri agenti.

5.6. Le controdeduzioni riportate con riguardo al ricorso introduttivo sono state estese dalla parte controinteressata anche al ricorso per motivi aggiunti, che del primo atto di gravame mutua le censure ivi sollevate.

6. A seguito della camera di consiglio del 13.03.2024, presenti i difensori delle parti come da verbale, con ordinanza cautelare n. 109 del 14.03.2024 il Collegio ha accolto la domanda cautelare presentata con il ricorso introduttivo, disponendo la sospensione degli effetti degli atti con esso impugnati.

7. Con memoria del 27.05.2024 la parte controinteressata ha insistito nelle proprie eccezioni e controdeduzioni relative al ricorso introduttivo, le quali sono state riproposte anche con riguardo al successivo ricorso per motivi aggiunti, di cui viene anche eccepita l'inammissibilità per la genericità dei motivi ivi preposti.

8. Con memoria del 27.05.2024 parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento dei propri gravami.

8.1. In ordine all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte controinteressata la parte che ricorre in giudizio evidenzia che l'indicazione nella comunicazione inviata alla Stazione appaltante in data 5.02.2024 della data di pubblicazione del 19.01.2024 della delibera n. 75 del 18.01.2024 costituisca un mero refuso, come si evincerebbe dalla documentazione versata in atti, ove emergerebbe che la data di pubblicazione sia quella del 21.01.2024. È altresì rilevato che la presentazione

dell'istanza di accesso in data 22.01.2024 abbia determinato, in ogni caso, una dilazione temporale del termine di impugnazione di quindici giorni.

8.2. Con specifico riguardo all'eccezione di inammissibilità del ricorso per insindacabilità delle valutazioni della commissione di gara viene affermato che il giudice amministrativo possa censurarne l'operato qualora le valutazioni della stessa si presentino manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.

8.3. Nel merito, la società ricorrente osserva, con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, che quanto offerto dalla società controinteressata non risponda ai requisiti previsti dalla *lex specialis* nemmeno applicando il principio di equivalenza richiamato dalle controparti. Viene altresì ribadito che i chiarimenti non possono modificare né integrare la legge di gara, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, e che quest'ultimi non siano stati resi noti mediante pubblicazione su Mepa, pregiudicando la possibilità per Olympus di offrire un prodotto diverso e più conveniente dal punto di vista economico.

Tali chiarimenti, inoltre, avrebbero inciso su un requisito di minima previsto dalla *lex specialis*, alterando di conseguenza il giudizio della commissione, il quale difetterebbe anche sotto il profilo motivazionale.

8.4. La parte ha altresì chiesto in via istruttoria, ai sensi degli artt. 63, 66 e 67 c.p.a., di disporre una verifica o una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la non equivalenza del videoprocessore e della testa di telecamera offerti da Soramed rispetto a quelli da essa offerti, e il conseguente possesso, in capo ai prodotti della stessa ricorrente, di caratteristiche superiori e migliorative.

9. Con memoria di replica del 31.05.2024 la parte ricorrente ha evidenziato, con riferimento al secondo motivo del proprio gravame, che la fornitura oggetto della procedura *de qua* non sia una fornitura senza posa in opera, in quanto:

(i) la legge di gara richiede una garanzia full risk di durata minima di 24 mesi, che comprende l'attività di manutenzione della colonna offerta e conseguentemente

l'utilizzo di personale specializzato;

(ii) la legge di gara richiede, inoltre, lo svolgimento di attività di formazione del personale sanitario, con conseguente necessità, anche in questo caso, di dover impiegare personale specializzato;

(iii) l'aggiudicatario deve, altresì, procedere con le operazioni di installazione e collaudo sia dell'apparecchiatura che dei dispositivi opzionali.

Da ciò discenderebbe l'esclusione della società controinteressata, non risultando altresì esperibile il soccorso istruttorio.

In ordine all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte controinteressata con riguardo al ricorso per motivi aggiunti viene osservato che la nota impugnata costituisca un provvedimento meramente confermativo, impugnata per mero tuziorismo, e che il richiamo alle censure proposte con il ricorso introduttivo debba ritenersi consentito.

10. Con memoria di replica del 31.05.2024 la parte controinteressata ha insistito per l'accoglimento delle proprie eccezioni e controdeduzioni.

10.1. Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso è evidenziato che il chiarimento reso dalla Stazione appaltante in sede di gara avrebbe unicamente confermato l'errore materiale - *ictu oculi* rilevabile - nel quale essa sarebbe incorsa nella redazione delle specifiche tecniche di minima riferite al "video processore 4K" ed alla "testa di telecamera 4K", nella parte in cui è stata richiesta una risoluzione di 4096 pixels in orizzontale, atteso che tra le "caratteristiche del videoprocessore digitale ad alta definizione" oggetto di premialità nell'ambito dell'offerta tecnica è stata prevista la valorizzazione, con assegnazione di punteggio qualitativo, del "modulo video dotato di uscita digitale Full-4K (risoluzione 3840 x 2160 pixels)".

Il chiarimento fornito dalla Stazione appaltante - ed oggetto di contestazione ad opera della controparte - non avrebbe avuto, pertanto, l'effetto di modificare l'impostazione delle caratteristiche tecniche di minima, bensì quello di confermare l'errore materiale nel quale la stessa è incorsa nella stesura della specifica tecnica in

esame. Il chiarimento, inoltre, avrebbe natura meramente confermativa della *lex* di gara, senza capacità novativa dei requisiti tecnici di minima in essa fissati.

10.2. In ordine al secondo motivo di gravame è ulteriormente rilevato che nella lettera di invito della gara per cui è causa sia stato specificato che l'oggetto di gara fosse esclusivamente costituito dall'acquisto (quindi, contratto di vendita) di "*N. 1 colonna video per chirurgia laparoscopica da destinare alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Umberto I di Enna*", senza che sia dunque indicata alcuna ulteriore attività che formi elemento rilevante dell'appalto o che costituisca prestazione principale al pari della vendita, dovendosi pertanto configurare nella specie un'ipotesi di fornitura senza posa in opera, con conseguente non applicabilità al caso di specie dell'obbligo dichiarativo sancito dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale non è stato peraltro riportato nella *lex specialis* di gara, ingenerando "confusione" in capo all'aggiudicataria, che ha quindi ritenuto che l'oggetto dell'appalto fosse la mera fornitura. È inoltre osservato che, in ogni caso, la commissione di gara avrebbe potuto e dovuto applicare il soccorso istruttorio per colmare le pretese lacune di elementi puramente formali nell'offerta presentata da Soramed.

10.3. In merito al terzo motivo di gravame è specificato che il requisito richiesto dalla Stazione appaltante fosse incentrato sulla valorizzazione della risoluzione 4K caratterizzata da un numero pari a 3840 pixels orizzontali, che l'aggiudicataria avrebbe pienamente dimostrato di possedere e soddisfare, ottenendo così correttamente l'attribuzione del massimo punteggio.

Quanto alle caratteristiche "dell'autofocus" e della "autoclavabilità", la lettera di invito si sarebbe limitata ad individuare come "preferibile" tali elementi, non contemplando specifici ed ulteriori punteggi per il loro soddisfacimento, poiché i due criteri di valutazione in esame hanno ad oggetto, rispettivamente, la valorizzazione della "Telecamera 4K" dotata di tasti per la gestione della messa a fuoco e la possibilità di sterilizzare la telecamera. In entrambi i casi, continua

Soramed, sarebbe stato presentato un prodotto pienamente rispondente alle esigenze in questione, ed in ogni caso equivalente alle soluzioni offerte dalla ricorrente.

10.4. Per quanto concerne, in ultimo, le richieste istruttorie presentate dalla ricorrente con la memoria del 27.05.2024, ne viene eccepita l'inammissibilità, in quanto esse si tradurrebbero in un'inammissibile richiesta di sindacato nel merito delle scelte compiute dalla commissione di gara, quale espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui la stessa gode nell'ambito di ogni procedura ad evidenza pubblica.

11. All'udienza pubblica del 12.06.2024, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

12. Deve preliminarmente esaminarsi l'eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo sollevata dalla parte controinteressata, la quale è infondata.

12.1. Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici l'individuazione della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di una procedura di gara per l'affidamento di un contratto di appalto è così modulata:

- a) dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, comprensiva anche dei verbali ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- b) dall'acquisizione, per richiesta della parte o per invio officioso, delle informazioni di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, ma solo a condizione che esse consentano di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati o per accertarne altri, così da consentire la presentazione, non solo dei motivi aggiunti, ma anche del ricorso introduttivo;
- c) nel caso di proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara è prevista la dilazione temporale, fino al momento in cui è consentito l'accesso, se i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (sempreché l'istanza di accesso sia proposta nei quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione);



d) dalla comunicazione o dalla pubblicità nelle forme individuate negli atti di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2020; Cons. Giust. Amm. Sicilia, 16.01.2024, n. 4; Cons. Stato, Sez. V, 5.04.2022, n. 2525, Cons. Stato, Sez. V, 16.04.2021, n. 3127, Cons. Stato, Sez. V, 19.01.2021, n. 575; Cons. Stato, Sez. V, 19.01.2021, n. 575).

Nella specifica ipotesi di presentazione di una istanza di accesso, e solo se i motivi del ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario, il termine decadenziale di impugnazione è posticipato applicandosi una dilazione temporale che tenga conto della necessità di dare rilievo alla diligenza dell'operatore economico che abbia tempestivamente formalizzato l'istanza ostensiva, nonché alla correttezza della stazione appaltante nell'altrettanto tempestivo riscontro della stessa. In particolare, se l'istanza di accesso è presentata entro 15 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'aggiudicazione, al termine per impugnare di 30 giorni si applica una corrispondente dilazione temporale di 15 giorni. Ciò implica che il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo di 45 giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell'aggiudicazione (Consiglio di Stato, sez. III, 8.11.2023, n. 9599).

Orbene, dalla documentazione versata in atti nel presente giudizio si evince in modo chiaro che la delibera n. 75 del 18.01.2024 sia stata pubblicata dalla Stazione appaltante in data 21.01.2024, il quale - applicando le sopra riportate coordinate applicative definite dalla giurisprudenza amministrativa - costituisce il *dies a quo* ai fini del calcolo del termine della sua impugnazione. A nulla rileva, ad avviso del Collegio, che nella comunicazione del 5.02.2024 inviata alla Stazione appaltante dalla società ricorrente al fine di chiedere l'annullamento dell'aggiudicazione in autotutela quest'ultima abbia indicato quale data di pubblicazione quella del 19.01.2024, dovendosi qualificare tale indicazione come un mero refuso in considerazione del fatto che la stessa delibera n. 75 del 18.01.2024 riporta in calce,

quale data della sua pubblicazione nell'Albo pretorio informatico dell'A.S.P. resistente, la data del 21.02.2024 (evidenza, questa, confermata anche dall'estratto dello stesso Albo online, dove viene data contezza del giorno di inizio e di fine pubblicazione).

Sebbene tale circostanza fattuale sia di per sé sufficiente per ritenere che il presente gravame sia stato proposto tempestivamente da chi ricorre in giudizio, deve evidenziarsi, in subordine, che quest'ultimo sarebbe in ogni caso ricevibile alla luce della dilazione temporale da applicarsi all'ordinario termine di impugnazione di trenta giorni in presenza di una istanza di accesso presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'aggiudicazione.

Nella presente fattispecie l'istanza di accesso è stata presentata da Olympus in data 22.01.2024 (ed è pervenuta alla Stazione Appaltante con nota prot. 7811 del 23.01.2024) al fine di avere conoscenza: (i) dell'offerta integrale dell'aggiudicataria, inclusi gli eventuali chiarimenti e integrazioni; (ii) di tutti i verbali di gara; (iii) di ogni altro atto o provvedimento ad essa correlato. Alla richiesta di ostensione l'Amministrazione ospedaliera aggiudicatrice ha fornito un duplice riscontro, dapprima in data 16.02.2024 e dopo in data 20.02.2024, allegando, solo in questo secondo caso, i chiarimenti richiesti da Soramed (seguiti dalla risposta dell'A.S.P. resistente) la cui conoscenza ha consentito alla società ricorrente di sollevare specifiche censure avverso il provvedimento di aggiudicazione impugnato.

Coerentemente con quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2020 e dalla giurisprudenza successiva, non può quindi ritenersi che in un settore come quello degli appalti pubblici la comunicazione dell'aggiudicazione sia di per sé sufficientemente indicativa di tutti gli elementi lesivi che radicano l'interesse a ricorrere al punto da legittimare l'immediata decorrenza del termine per impugnare, potendosi eventualmente utilizzare in seguito lo strumento del ricorso per motivi aggiunti per ampliare l'oggetto del giudizio, da proporre una volta acquisiti gli ulteriori documenti richiesti con la presentazione di un'apposita istanza

di accesso agli atti asseritamente non incidente sulla tempistica dell'impugnazione dell'atto originario (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia, 16.01.2024, n. 4). Secondo quanto, infatti, affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea «*La possibilità (come quella prevista dall'art. 43 D.Lgs. n. 104 del 2010) di sollevare "motivi aggiunti" nell'ambito di un ricorso iniziale proposto contro la decisione di aggiudicazione non costituisce sempre un'alternativa valida di tutela giurisdizionale effettiva. Gli offerenti, nel caso in questione, sarebbero costretti a impugnare "in abstracto" la decisione di aggiudicazione dell'appalto, senza conoscere, in quel momento, i motivi che giustificano tale ricorso*» (Corte giustizia UE sez. V, in causa C-161/13, 08/05/2014). Il decorso del termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione, pertanto, può dipendere anche dall'acquisizione di documenti, in seguito acquisiti all'esito del chiesto accesso agli atti, esplicativi di illegittimità che non potevano essere dedotte prima, perché non desumibili dalla lettura del provvedimento impugnato. I principi di effettività della tutela giurisdizionale enucleati anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte giustizia UE 8 maggio 2014, nella causa C-161/13), infatti, inducono a ritenere che il potere d'impugnazione non si consuma con il decorso del termine previsto dalla legge, qualora la stazione appaltante rifiuti illegittimamente di consentire l'accesso o qualora assuma una condotta di tipo dilatorio, dilungandosi il termine dei giorni necessari per poter acquisire effettiva conoscenza dei documenti richiesti.

Alla luce delle superiori premesse sistematiche il Collegio ritiene, quindi, che anche a voler considerare - in astratto - quale data della conoscenza dell'aggiudicazione da parte di Olympus il 19.01.2024, l'istanza di accesso sia stata presentata da quest'ultima entro il termine di quindici giorni dalla sua pubblicazione e che la documentazione oggetto di ostensione sia stata rilevante ai fini della proposizione del presente ricorso, con conseguente applicazione della dilazione temporale dell'ordinario termine di impugnazione.

L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte controinteressata è quindi destituita di fondamento.

13. Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame con la quale si contesta la possibilità di censurare valutazioni tecniche espresse dalla commissione di gara, attesa la loro presunta non sindacabilità da parte di questo Giudice, è infondata.

13.1. Il Collegio è ben consapevole che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute dalla commissione di gara in sede di attribuzione del punteggio nell'ambito del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, d.lgs. n. 50 del 2016, sia un sindacato "ristretto", in quanto circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività, cosicché gli apprezzamenti compiuti dalla commissione di gara non possono essere sostituiti da valutazioni di parte (*ex multis*, Consiglio di Stato sez. III, 15.04.2024, n. 3387). Sebbene al giudice amministrativo sia quindi precluso l'esercizio di un sindacato sostitutivo sulle valutazioni della commissione, ciò non esclude che quest'ultime siano sottoposte a un vaglio preliminare di ragionevolezza ed illogicità, volto a verificare se le censure mosse disvelino un'abnormità della valutazione, del tutto illogica o parziale, o un manifesto travisamento dei fatti (in questi termini, Consiglio di Stato, sez. III, 4.03.2024, n. 2109). Ove, infatti, il giudizio della commissione giudicatrice risulti palesemente inattendibile o presenti un vizio di evidente insostenibilità, il giudice amministrativo ha non solo il potere, bensì un preciso onere di svolgere il proprio sindacato, tenuto conto del fine ultimo di tutela di uno specifico interesse pubblico cui tende, nel particolare campo degli appalti pubblici, l'azione delle pubbliche amministrazioni.

Ciò implica, conseguentemente, che entro il suesposto ristretto perimetro questo Tribunale è chiamato ad esercitare il proprio sindacato giurisdizionale, verificando nel merito, e senza sostituirsi all'Amministrazione procedente, se quest'ultima sia incorsa, per il tramite del giudizio valutativo espresso dalla commissione giudicatrice, in un macroscopico vizio che ne abbia inficiato l'operato.

Da ciò discende che l'eccezione di inammissibilità in argomento sia, secondo quanto sopra precisato, priva di pregio.

14. Il ricorso è, nel merito, fondato, per quanto di seguito esposto e considerato.

15. Il primo motivo di gravame è parzialmente fondato.

15.1. Nel corpo della lettera di invito pubblicata dall'A.S.P. di Messina si legge che *"...le specifiche tecniche indicate nell'Allegato A, accluso alla presente, si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. (...)"*.

La Stazione appaltante evidenzia nel medesimo atto di gara, a vantaggio di tutti i partecipanti, la necessità di seguire *"pedissequamente"* il principio in base al quale *"L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute..."*. Viene altresì precisato che *"La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovvero con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste"*.

L'A.S.P. odierna resistente afferma, inoltre, che *"...valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche"*, evidenziando anche che *"L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza"*.

La giurisprudenza ha chiarito che *"il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla*

*comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor participationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l'ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta" (Cons. Stato, sez. III, 7.02.2022, n. 805).*

La *ratio* che permea il principio di equivalenza trova il proprio ambito di applicazione elettiva proprio nell'ambito delle specifiche tecniche – da intendersi quali caratteristiche del prodotto che possono essere rispettate mediante l'offerta di prodotti non identici ma simili, purché soddisfino la finalità specifica richiesta – e mira a evitare che si possa configurare un vero e proprio *aliud pro alio*, offrendosi un prodotto differente che non potrebbe soddisfare le esigenze dichiaratamente ritenute inderogabili dalla stazione appaltante allorché quest'ultima abbia prescelto di individuare dette caratteristiche stringenti preservandone l'osservanza a pena di esclusione.

Il vaglio strettamente documentale condotto dalla commissione di gara è espressione di un apprezzamento tecnico che appare insuscettibile di revisione nella sede giurisdizionale in mancanza di chiari rilievi di illogicità ed incongruità manifesta; ciò implica, per altro verso, che a rilevare è che dall'offerta tecnica complessivamente considerata emerga il rispetto delle previsioni in questione secondo un "non irragionevole apprezzamento", dovendosi escludere a tal riguardo che possa avere un'incidenza determinante la *sedes* da cui ciò si trae nell'ambito dell'offerta tecnica - ossia se la conformità ai requisiti minimi del prodotto offerto sia evincibile dalla dichiarazione dell'aggiudicatario o dalla documentazione che

accompagna l'offerta tecnica presentata (cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 9.05.2024, n. 4155).

Non deve peraltro trascurarsi la matrice di *favor* concorrenziale che ha determinato l'introduzione del principio di equivalenza nella legislazione europea di riferimento (cfr. articolo 42, par. 6, della direttiva 2014/24/UE), finalizzato ad evitare che le "specifiche tecniche" possano essere utilizzate dalle stazioni appaltanti in modo restrittivo della concorrenza, richiedendo caratteristiche tecniche dei prodotti, se non addirittura riconducibili solo a specifici produttori o processi di produzione, idonee a limitare fortemente la platea degli operatori economici in possesso delle capacità tecniche che consentano loro di partecipare alla procedura di affidamento.

Ciò rilevato in via di premessa sistematica, deve appurarsi se l'offerta presentata da Soramed non sia conforme a taluni requisiti minimi previsti dalla legge di gara e, in particolare, individuati dall'Allegato A della lettera di invito, anche in considerazione dell'applicazione del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del d.lgs. 50 del 2016.

15.1.1. Le caratteristiche del video processore offerto da Soramed, dotato di risoluzione 3840x2160, ad avviso del Collegio risultano conformi a quanto previsto dalla lettera di invito.

Sebbene, infatti, nell'elencazione dei requisiti minimi l'Allegato A riporti "*N.I. Video processore 4K, ultra HDTV (4096x2160)*", nella successiva griglia di valutazione qualitativa, parte integrante dello stesso Allegato A, viene fatto espresso riferimento alla "*risoluzione 3840x2160 pixels*", corrispondente a quella del video processore offerto dalla società aggiudicataria. La possibilità di presentare un video processore avente una risoluzione di 3840x2160 pixels viene peraltro confermata dalla Stazione appaltante in sede di riscontro alla richiesta di chiarimenti presentata da Soramed, ove l'A.S.P. chiarisce che "*La risoluzione (4096x2160) richiesta non è un requisito minimo essenziale come dimostrato nella griglia di valutazione qualitativa al punto I*", attribuendosi una valutazione

qualitativa anche alla risoluzione di 3840x2160 pixels. Tale chiarimento non può essere inteso quale una modifica della legge di gara, come invece asserito dalla parte ricorrente, in quanto l'Amministrazione ospedaliera si è limitata, con esso, a esplicitare quanto già evincibile dalla documentazione della procedura (e in particolare, dall'Allegato A, ivi inclusa la griglia valutativa ivi riportata), la quale costituisce, peraltro, un autovincolo per la stessa Amministrazione procedente.

15.1.2. Con riguardo, invece, alla "testa di telecamera 4K" offerta da Soramed, la quale - secondo Olympus - avrebbe dovuto avere una "risoluzione di almeno 4096x2160" ed avere il "sensore exmor", come richiesto dall'Allegato A della lettera di invito, deve osservarsi quanto segue.

15.1.2.1. Quanto alla risoluzione della telecamera offerta dall'aggiudicataria, pari a 3840x2160 pixels, essa risulta diversa rispetto a quella richiesta dalla lettera di invito. Nell'ambito della richiesta di chiarimenti formulata da Soramed alla Stazione appaltante, la società aggiudicatrice ha evidenziato che la richiesta di una testa di telecamera con risoluzione pari almeno a 4096x2160 pixels non consentisse la partecipazione "neanche in equivalenza" ad altre aziende oltre ad Olympus.

Nel riscontrare a tale richiesta l'A.S.P. di Enna ha precisato, solo con specifico riguardo alla risoluzione concernente il videoprocessore, che questa potesse essere anche di 3840x2160 pixels, richiamando il punto 1.1 della griglia di valutazione qualitativa. In ordine alla telecamera, in aderenza a quanto previsto dall'Allegato A della lettera di invito, l'Amministrazione ospedaliera ha invece confermato l'utilità di "avere una telecamera con processore ad alta risoluzione (full 4k 4096x2160) come backup...".

Nella propria dichiarazione di equivalenza Soramed nulla ha evidenziato con specifico riguardo alle caratteristiche della propria telecamera; né elementi decisivi a tal riguardo emergono dalla documentazione che accompagna l'offerta tecnica.

La giurisprudenza opera una distinzione tra le "specifiche tecniche", rispetto alle quali il principio di equivalenza è sempre applicabile, e i "requisiti minimi obbligatori", che possono essere richiesti a pena di esclusione in quanto esprimono



la definizione a priori dei bisogni dell'Amministrazione, e quindi hanno l'effetto di perimetrare a monte i tipi di prestazioni che sono state considerate idonee a soddisfare tali bisogni.

La giurisprudenza ha per il vero ritenuto il principio di equivalenza estensibile anche ai requisiti minimi qualificati come obbligatori dalla disciplina di gara, sulla scorta di un approccio "funzionale", ossia con riferimento a fattispecie in cui dalla stessa *lex specialis* emerge che determinate caratteristiche tecniche siano richieste al fine di assicurare all'Amministrazione il perseguimento di determinate finalità, ammettendosi quindi la prova che queste ultime siano soddisfatte anche attraverso prodotti o prestazioni aventi caratteristiche tecniche differenti da quelle richieste (cfr. Cons. Stato, sez. III, 6.09.2023, n. 8189).

Trattasi di un'estensione dell'ambito applicativo di tale principio che trae fondamento dal più generale principio del *favor participationis*, il quale è tuttavia controbilanciato dal limite del rispetto della *par condicio* tra i concorrenti, che risulterebbe oltrepassato ove fosse consentito a un concorrente di offrire *aliud pro alio*.

Il Collegio rileva, tuttavia, che la distinzione tra requisiti minimi "strutturali" (a cui il principio *de quo* non sarebbe applicabile) e "funzionali" (a cui invece esso vada applicato) possa sfumare sul piano concreto, prestandosi ad un'applicazione opinabile.

In disparte tale margine di opinabilità applicativa, dal contenuto della lettera di invito della gara per cui è causa e dal successivo testo dei chiarimenti resi dall'A.S.P. resistente a Soramed in fase procedimentale emerge, ad avviso di questo organo giudicante, il chiaro approccio funzionale che ha orientato la Stazione appaltante nell'individuazione dei requisiti minimi e delle correlate caratteristiche tecniche del prodotto oggetto dell'appalto. La qualificazione in termini "strutturali" o "funzionali" di un requisito minimo prescritto dalla legge di gara, infatti, non dipende dalla natura del requisito in sé considerata, bensì

dall'esistenza o meno nella documentazione di gara dell'esplicitazione delle finalità e dei bisogni che una determinata caratteristica tecnica è destinata a soddisfare.

Sulla scorta di tale assunto, non può tacersi che il requisito della risoluzione di 4096x2160 sia "servente" ad una funzione specifica, ossia lo svolgimento dell'attività medica di chirurgia laparoscopica, la quale viene ulteriormente specificata in sede di chiarimenti resi dall'Amministrazione ospedaliera a Soramed, ove viene adoperato un espresso riferimento alla "utilità" che la telecamera è chiamata ad avere nell'ambito degli interventi chirurgici che dovranno con essa essere praticati [nei chiarimenti si legge espressamente "...risulta più utile avere una telecamera con processore ad alta risoluzione (full 4k 4096x2160 come backup...")].

Dalle superiori considerazioni discende, conseguentemente, che - a fronte dell'assenza di una dichiarazione di equipollenza da rendersi sotto tale profilo da parte della società aggiudicataria, così come di altri elementi evincibili in tal senso dalla documentazione che ha accompagnato l'offerta - il requisito tecnico della risoluzione della telecamera full 4K 3840x2160 pixels sia stato irragionevolmente valutato dalla commissione giudicatrice quale equivalente al requisito (full 4K 4096x2160) espressamente previsto dalla lettera di gara e, come ulteriormente specificato in sede di chiarimenti, funzionale all'attività medico-chirurgica per la quale è stata richiesta la fornitura per cui è causa. Soramed, pertanto, avrebbe dovuto essere esclusa per carenza di un requisito minimo il quale, sia da un punto di vista "strutturale" che "funzionale", non risulta posseduto dalla stessa.

15.1.2.2. Alle medesime conclusioni deve giungersi con riguardo al requisito del "sensore exmor", richiesto dall'Allegato A della lettera di invito. Sebbene la telecamera di Soramed non fosse dotata di tale sensore, quest'ultima non ha prodotto in ordine a tale requisito alcuna specifica dichiarazione di equivalenza. La tecnologia "Exmor", richiesta dalla lettera di invito quale requisito minimo e posseduto dalla telecamera offerta dalla società ricorrente, non è utilizzata in tutti i sensori "C-MOS", ma solo in taluni di essi, permettendo di raggiungere una

risoluzione sino a 4096x2160 pixels effettivi. Il sensore con tecnologia "C-MOS" utilizzato nella telecamera offerta da Soramed, invece, ha una risoluzione nativa di 3840x2160 pixels (cfr. relazione tecnica Soramed), non equivalente, pertanto, al sensore con tecnologia "Exmor". Tenuto conto della specifica funzionalità per la quale la *lex specialis* di gara ha richiesto una risoluzione di (almeno) 4096x2160 pixels, come già sopra evidenziato, deve ritenersi che – in assenza di elementi presenti nella documentazione relativa all'offerta presentata da Soramed da cui poter trarsi un positivo riscontro sulla possibile equipollenza tra il sensore richiesto dalla Stazione appaltante e quello offerto dalla società aggiudicataria – quest'ultima avrebbe dovuto essere esclusa per carenza del suddetto requisito.

16. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

16.1. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 non vi è obbligo di indicare "i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" nel caso "delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)".

La procedura di affidamento oggetto del presente giudizio ha ad oggetto la "fornitura in acquisto di n. 1 colonna videolaparoscopica da destinare alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Umberto I di Enna". Nella lettera di invito la Stazione appaltante precisa che il prezzo offerto dai concorrenti comprende "consegna, installazione, messa in funzione, collaudo e quant'altro connesso alla fornitura".

Con specifico riguardo all'attività di consegna viene altresì specificato che quest'ultima debba intendersi "comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, messa in funzione e asporto dell'imballaggio".

Nell'installazione viene ricompreso "Il collegamento delle apparecchiature alla rete elettrica dell'Amministrazione".

Quanto al collaudo, è precisato che esso deve essere effettuato "in contraddittorio

*con l'ASP, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria".*

La lettera di invito aggiunge che il fornitore "per i primi 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del collaudo positivo, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi opzionali ordinati. Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura comprensiva di accessori, con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es. materiale monouso e monopaziente). Il servizio di manutenzione full risk dovrà prevedere la riparazione e/o la sostituzione in permuta, includendo le cause accidentali, purché non derivanti da dolo da parte dell'Amministrazione. Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità e quantità".

Viene altresì prevista l'attività di "formazione gratuita, in favore del personale sanitario utilizzatore...per il tempo necessario all'apprendimento".

Nella griglia valutativa riportata nel corpo dell'Allegato A della lettera di invito, si legge, inoltre:

- (i) quanto ai parametri considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo assegnabile, pari a 6, relativamente alla "organizzazione della fornitura", che si tiene conto della dell'eventuale fornitura di un "adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico-operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo";
- (ii) relativamente ai parametri considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio massimo assegnabile, pari a 6, con riguardo al "programma di manutenzione", che vengono considerati la "modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk", l'eventuale offerta di "servizi manutentivi ulteriori a quelli già previsti dalla garanzia biennale", la "organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza".

Il Collegio, ben consapevole delle difficoltà insite nella distinzione tra fornitura con o senza posa in opera, ritiene che - alla luce di quanto prescritto dalla predetta

lettera di invito - l'oggetto dell'appalto per cui è causa sia costituito da una fornitura con posa in opera.

In assenza di una chiara indicazione nella legge, la giurisprudenza amministrativa ha individuato, quale criterio discretivo tra fornitura con o senza posa in opera, la fruibilità o meno, da parte del destinatario, dei beni oggetto della fornitura senza intermediazioni ulteriori rispetto alla mera consegna del bene, *“nel senso che laddove si rendano necessarie attività ulteriori – strumentali, accessorie e secondarie per loro natura – rispetto alla mera consegna del bene, l'appalto si configura come posa in opera”* (Cons. Stato, sez. III, 27.07.2020, n. 4764; Cons. Stato, sez. III, 19.03.2020, n. 1974, Cons. Stato, sez. III, 9.01.2020, n. 170).

Tale criterio, al quale deve attribuirsi un valore puramente indicativo per l'interprete (Cons. Stato, sez. III, 27.07.2020, n. 4764), deve essere calibrato alla luce dell'oggetto specifico dell'appalto, che in questo caso consiste nella fornitura di una colonna videolaparoscopica da destinare alla U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Umberto I di Enna.

Il concetto di “mera consegna del bene” deve rapportarsi, quindi, alla peculiare natura dell'appalto in oggetto, il quale, ad avviso del Collegio, pur richiedendo una snella procedura di installazione, presenta una serie di attività ulteriori che rendono configurabile la “posa in opera”.

Sebbene, infatti, l'installazione consista nel *“collegamento delle apparecchiature alla rete elettrica dell'Amministrazione”*, il successivo collaudo avviene alla presenza *“di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria”*, in contraddittorio con l'A.S.P., e alla presenza del Sanitario utilizzatore, dovendosi affermare, pertanto, che tale seconda fase richieda un peculiare sforzo nella messa in funzione del dispositivo e postuli particolari competenze specialistiche necessarie alla continuazione della fruizione del bene. Non è irrilevante sotto tale profilo, peraltro, che la lettera di invito preveda un'attività di *“formazione gratuita, in favore del personale sanitario utilizzatore...per il tempo necessario*

*all'apprendimento*", a dimostrazione che la messa in funzione della colonna videolaparoscopica non richiede azioni semplici e scovre da ogni forma di assistenza da parte della ditta appaltatrice, non a caso chiamata a fornire assistenza per un periodo "necessario all'apprendimento".

Ciò prova, conseguentemente, che al personale destinatario della fornitura venga richiesta una specifica manualità o competenza nella fruizione del dispositivo, la quale viene fornita con la speciale prestazione di manodopera da parte della società appaltatrice. Sebbene tale attività di formazione sia "gratuita", essa implica, potenzialmente, la presenza nel P.O. di Enna di personale qualificato della ditta aggiudicataria "per il tempo necessario all'apprendimento", con conseguente necessità di indicare, quantomeno, "gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", in coerenza con quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50 del 2016.

Non è un caso, peraltro, che nella stessa lettera di invito la Stazione appaltante precisi che il prezzo offerto dai concorrenti comprenda, oltre alla "consegna", l'installazione, la messa in funzione, il collaudo e "quant'altro connesso alla fornitura", dovendosi far rientrare conseguentemente nel perimetro del prezzo offerto anche la suddetta attività di formazione prevista a favore del personale sanitario.

A corroborare il convincimento che nel caso di specie si configuri una fornitura con posa in opera sono, peraltro, i seguenti, ulteriori, rilievi.

La lettera di invito prevede, in "connessione" alla fornitura, attribuendovi valore anche ai fini del punteggio finale da attribuirsi alle offerte delle ditte partecipanti: (i) un adeguato servizio successivo alla vendita sul piano tecnico-operativo e scientifico, e di ricerca e sviluppo; (ii) un programma di manutenzione, nell'ambito del quale vengono considerate le modalità di svolgimento della manutenzione ed assistenza full risk, nonché l'eventuale offerta di servizi manutentivi ulteriori a quelli già previsti dalla garanzia biennale e l'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza.

Tali attività configurano chiaramente, ad avviso di questo Collegio, lo svolgimento di "servizi" che vanno ben oltre la "mera consegna" del bene, i quali non possono prescindere dall'utilizzo di manodopera, in quanto improntati ad "assistere" l'Amministrazione aggiudicatrice sul piano "tecnico-operativo" e "manutentivo", anche con la previsione di attività ulteriori a quelle concernenti la manutenzione e l'assistenza full risk (cfr. in termini C.G.A.R.S., 15.10.2020, n. 917; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I., 15.02.2023, n. 451).

16.2. Rilevato, pertanto, che la fornitura per cui è causa presenti le caratteristiche della "posa in opera", deve verificarsi se l'assenza di una espressa menzione nella lettera di invito in ordine alla necessaria indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs. 50 del 2016 abbia ingenerato nell'operato economico Soramed un legittimo affidamento circa la non necessità di riportare nella propria offerta tali costi, determinando in capo ed essa "confusione" in merito alla configurazione quale mera fornitura del presente appalto. Ove così fosse, ne discenderebbe la conseguenza che la società controinteressata, in ogni caso, non avrebbe potuto essere esclusa dalla procedura di affidamento dovendosi ricorrere all'attivazione del soccorso istruttorio.

La giurisprudenza che ha avuto modo di occuparsi dello specifico tema (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2.04.2020, n. 7 e n. 8; Corte di giustizia UE, Sez. IX, 2 maggio 2019, C-309/18, Lavorgnas.r.l.) ha in sintesi affermato che:

- (i) la mancata separata indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. V, 13.10.2022, n. 8735);
- (ii) tale omissione non può essere sanata mediante la procedura del soccorso istruttorio;
- (iii) l'esclusione dalla gara va disposta anche in assenza di specificazione ossia di espressa comminatoria operata, in tal senso, dalla legge di gara, in quanto la normativa italiana in materia di appalti è sufficientemente chiara in ordine a tale

formale obbligo e *perché* alle procedure di affidamento prendono parte soggetti "*ragionevolmente informati e normalmente diligenti*". L'omessa menzione nel corpo della *lex specialis* dell'onere di indicazione separata di costi aziendali della sicurezza e della manodopera risulta infatti priva di rilievo affidante, in ragione dell'attitudine eterointegrativa della prescrizione normativa di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/16, la quale deve intendersi ben nota ad ogni serio ed informato operatore economico;

(iv) unica eccezione alla regola generale secondo cui deve essere disposta l'esclusione dalla gara per omessa separata indicazione di costi di sicurezza e manodopera senza soccorso istruttorio - ed anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara - è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica. Deve trattarsi, in altre parole, di disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da ingenerare "confusione" nel concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile (es. assenza di "spazio fisico" nella domanda di partecipazione e nel relativo schema di offerta) il loro effettivo inserimento. A tutela del "legittimo affidamento", dunque, in siffatte ipotesi deve essere consentita una sanatoria o, meglio, una rettifica postuma del dato (mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in sede di giudizio di anomalia).

Nel caso di specie il Collegio ritiene che la società aggiudicataria non fosse nella "*materiale impossibilità*" di evidenziare, nel rispetto della prescrizione normativa, *i costi in questione, legittimandosi - in presenza di circostanze idonee a "generare confusione" in capo agli offerenti - l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio*» (Cons. St., sez. III, 15 giugno 2020 n. 3773). Ciò in quanto:

(i) dal tenore della lettera di invito, ivi compreso quanto previsto dall'Allegato A e dalla correlata griglia qualitativa, poteva ragionevolmente desumersi (come sopra evidenziato) che, non trattandosi di una fornitura caratterizzata dalla "mera consegna" di un bene, trovasse applicazione l'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50 del



2016, configurandosi anche ulteriori attività necessarie – strumentali, accessorie e secondarie per loro natura – rispetto alla consegna;

(ii) il modello predisposto dalla Stazione appaltante per la compilazione dell'offerta economica era di formato editabile e non sussisteva alcun impedimento di tipo materiale all'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, i quali, non a caso, sono stati riportati nella propria offerta dalla società che ricorre in giudizio.

Da ciò deve farsi discendere, quale conseguenza, l'impossibilità di attivare il soccorso istruttorio in difetto della comprovata impossibilità oggettiva per il concorrente di rendere la dichiarazione di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, relativa ai costi della manodopera e di sicurezza.

17. Il terzo motivo di gravame è parzialmente fondato per quanto di seguito rilevato e considerato.

17.1. Deve preliminarmente osservarsi, come già evidenziato nell'ambito della trattazione del presente ricorso, che il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di attribuzione del punteggio nell'ambito del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della natura tecnico-discrezionale di tale attività. Ciò implica che il giudice amministrativo non possa esercitare un sindacato sostitutivo sulle valutazioni della commissione giudicatrice, essendogli consentito soltanto un vaglio preliminare (ed in questo senso "sommario") di ragionevolezza ed illogicità, volto a verificare se le censure mosse disvelino un'abnormità della valutazione, del tutto illogica o parziale, o un manifesto travisamento dei fatti (*ex multis*, Cons. Stato, sez. III, 15.04.2024, n. 3387).

Individuata la cornice entro la quale questo Collegio è chiamato a muoversi scrutinando la presente censura, deve appurarsi se l'operato valutativo della commissione giudicatrice - la quale avrebbe sovrastimato l'offerta formulata da

Soramed attribuendo un punteggio non adeguatamente calibrato alla luce dei parametri individuati dalla *lex specialis* di gara - sia inficiato da illegittimità manifeste, nelle specifiche forme enucleate a tal riguardo dalla giurisprudenza amministrativa.

17.1.1. Quanto al primo profilo oggetto di contestazione, connesso al sotto parametro 1.1, costituito dal "*Modulo video dotato di uscita digitale FULL - 4K (risoluzione 3840x2160 pixels) - max 3 punti*", si ritiene che la commissione abbia non irragionevolmente attribuito a Soramed e Olympus il medesimo punteggio, in quanto entrambi i dispositivi offerti dalle due società presentano la caratteristica richiesta, ossia l'uscita digitale FULL - 4K con una risoluzione, almeno, di 3840x2160 pixels.

A nulla rileva che Olympus abbia offerto una strumentazione con una risoluzione migliore a quella oggetto dell'offerta della società aggiudicataria, in quanto, come già rilevato dal Collegio nell'ambito della trattazione del primo motivo di gravame, la risoluzione 3840x2160 risulta pienamente conforme a quanto previsto dalla lettera di invito e al requisito minimo ivi richiesto con specifico riguardo a tale caratteristica del video processore. Sebbene, infatti, nell'elencazione dei requisiti minimi l'Allegato A riporti "N.1. Video processore 4K, ultra HDTV (4096x2160)", nella successiva griglia valutativa, sulla cui base la commissione giudicatrice ha attribuito alle offerte i relativi punteggi, viene fatto espresso riferimento alla "risoluzione 3840x2160 pixels", corrispondente a quella del video processore offerto dalla società aggiudicataria. L'attribuzione di un punteggio pari a tre punti a Soramed non è illogica, né costituisce esito di un manifesto travisamento dei fatti, tenuto altresì conto di quanto precisato dalla stessa Stazione appaltante in sede di chiarimenti relativamente a tale precisa caratteristica della strumentazione oggetto di offerta.

17.1.2. Con riguardo al parametro 3.1, relativo alla "*Telecamera 4K dotata di tasti alla gestione della messa a fuoco, preferibilmente anche in autofocus*", nella dichiarazione di equivalenza di Soramed si legge che «*La telecamera offerta*

prevede l'utilizzo di un sistema "parafocale" di messa a fuoco mediante ghiera micrometrica, che garantisce il mantenimento automatico del fuoco durante l'impiego, nonché una messa a fuoco costante, anche in caso di ottiche non in perfette condizioni. Pertanto è sufficiente mettere a fuoco all'inizio dell'intervento conservando sempre la stessa nitidezza senza necessità di ulteriori correzioni del fuoco stesso. Pertanto per il principio di equivalenza si afferma che il sistema offerto risponde a quanto richiesto poiché è possibile ottenere il medesimo risultato ma con una modalità diversa ma estremamente semplice ed efficace». Soramed, pertanto, evidenzia alla Stazione appaltante che la propria telecamera assicura "il mantenimento automatico del fuoco durante l'impiego" e "una messa a fuoco costante", con un sistema (sistema parafocale di messa a fuoco mediante ghiera micrometrica) suscettibile di essere valutato come equivalente all'autofocus, il quale costituisce un automatismo funzionale al medesimo risultato, ossia quello di stabilire o mantenere automaticamente la messa a fuoco su un determinato soggetto. La commissione giudicatrice, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha pertanto ritenuto che i due dispositivi potessero essere considerati equivalenti, appurando - come emerge dal punteggio attribuito - che le modalità differenti delle due telecamere garantissero la medesima funzionalità premiale della corretta messa a fuoco.

La verifica del rispetto di tale caratteristica minima richiesta dalla *lex specialis* costituisce, inoltre, l'esito di un vaglio strettamente documentale, condotto dalla Commissione (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, 9.06.2022, n. 4721) sulla base del proprio apprezzamento, da considerare di per sé astrattamente insuscettibile di revisione nella sede giurisdizionale in mancanza di chiari rilievi di illogicità ed incongruità manifesta; ciò porta a concludere che ciò che conta è che dall'offerta tecnica complessivamente considerata emerga il rispetto delle previsioni in questione secondo un non irragionevole apprezzamento, come si ritiene sia avvenuto nel caso di specie alla luce della documentazione versata in atti.

17.1.3. In ordine all'ulteriore caratteristica tecnica oggetto di valorizzazione nell'ambito del diverso sotto parametro 3.2, costituito dalla "*Telecamera preferibilmente autoclavabile*", deve osservarsi, invece, che nella propria dichiarazione di equivalenza Soramed nulla abbia evidenziato in ordine alla presunta equipollenza tra i metodi di sterilizzabilità della propria telecamera (metodi ETO, STERRAD e STERIS) e il metodo di sterilizzazione a vapore (autoclave) espressamente previsto dalla *lex specialis* quale requisito aggiuntivo ritenuto "preferibile". Appare macroscopicamente illogico, pertanto, che a fronte della espressa previsione dell'autoclavabilità quale caratteristica premiale, la commissione giudicatrice abbia ritenuto di attribuire il medesimo punteggio a due offerte che differissero sotto tale profilo. Per il Collegio, quindi, tale valutazione svuota irragionevolmente di significato la previsione di tale requisito aggiuntivo, costituendo una manifestazione erronea del giudizio tecnico-discrezionale reso dalla commissione di gara, capace di tradursi anche in una chiara violazione della *par condicio* tra i concorrenti alla procedura.

17.1.4. Quanto, in ultimo, al punteggio attribuito sulla base del parametro valutativo di cui "Punto 3 b)" della griglia di valutazione valutativa, ove viene in evidenza la "*Definizione del gestore dell'assistenza ed indicazione delle sedi di assistenza e descrizione dell'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza tecnica*", deve osservarsi che, come ivi espressamente previsto dalla Stazione appaltante, "*Il Punteggio maggiore potrà essere assegnato a chi dichiara la sede dell'assistenza più vicina al territorio ennese ed una tempistica di intervento inferiore alle tempistiche minime previste dalle garanzie previste per legge oltre che per l'impegno all'approvvigionamento degli eventuali pezzi di ricambio in pronta consegna*".

Da tale parametro discende quindi, ad avviso del Collegio, che nell'attribuzione del punteggio assumano rilievo: (i) l'organizzazione aziendale relativamente al numero delle persone addette all'assistenza tecnica; (ii) la vicinanza rispetto al territorio ennese della sede di assistenza e la tempistica di intervento.

Soramed ha indicato, quale tempistica di intervento, un tempo massimo di quattro ore dalla chiamata; Olympus ha invece indicato un tempo di intervento massimo di otto ore lavorative dalla chiamata.

D'altro lato, Soramed ha indicato quale sede di assistenza la propria sede ubicata a Bagheria (PA), riportando di disporre di tre tecnici specializzati; Olympus ha invece indicato, tra le proprie sedi situate nel territorio nazionale, due sedi di assistenza collocate in Sicilia, rispettivamente a Palermo e a Catania, e di disporre di *"oltre 35 tecnici specializzati dislocati sul territorio nazionale"* (cfr. all. 18, depositato da Olympus).

Alla luce di quanto sopra riportato, la commissione giudicatrice ha attribuito il punteggio massimo, pari a due punti, a Soramed, e un punteggio inferiore, pari a uno, a Olympus.

Orbene, dalla modulazione dei sottocriteri individuati dall'Amministrazione aggiudicatrice nella griglia valutativa qualitativa emerge che la valutazione operata dalla commissione non possa ritenersi inficiata da manifesta irragionevolezza o illogicità, atteso che, nell'esercizio della propria discrezionalità, essa ha ritenuto di valorizzare, attribuendovi maggior "peso" valutativo, il dato relativo alla "tempistica di intervento", in coerenza con quanto previsto dal suddetto parametro. Non dirimente è, a tal riguardo, che Olympus disponga di due sedi in luogo dell'unica sede di assistenza indicata da Soramed, rilevato che la tempistica di intervento in assistenza della prima è pari al doppio di quella indicata dalla seconda. Allo stesso modo non può affermarsi che abbia rilievo decisivo il dato numerico sui tecnici specializzati indicati dalle due società, appurato che, mentre Soramed dispone di tre tecnici specializzati collocati nell'unica sede di assistenza, Olympus ha invece riportato di disporre di "oltre 35 tecnici" su tutto il territorio nazionale, dato il cui rilievo sfuma, in termini di rilevanza pratica, ove si consideri che tali tecnici sono dislocati lungo le 31 sedi di cui dispone la società in Italia (13 nell'Area nord; 10 nell'Area centro; 8 nell'Area sud), risultando quindi non

correlato alle due sedi di assistenza ubicate nel territorio siciliano indicate nella propria offerta dalla società ricorrente.

Da ciò discende che tale esito valutativo non risulti abnorme o del tutto illogico o parziale, o, ancora, frutto di un manifesto travisamento dei fatti.

17.1.5. Per quanto rilevato nella trattazione del presente motivo di gravame deve quindi censurarsi, in quanto macroscopicamente irragionevole, l'attribuzione del punteggio massimo di tre punti attribuito all'offerta presentata da Soramed con riguardo al sotto parametro 3.2, costituito dalla "*Telecamera preferibilmente autoclavabile*".

18. Alla luce dell'esito della trattazione dei sopra esposti motivi di gravame, il Collegio non ritiene utile dar seguito alle richieste istruttorie presentate dalla ricorrente con la memoria del 27.05.2024.

19. Il ricorso introduttivo, in quanto fondato come sopra rilevato, deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e accertamento del diritto della parte ricorrente di ottenere l'aggiudicazione della gara mediante scorrimento della graduatoria, fatte salve le verifiche di rito. Non si dà luogo, invece alla declaratoria dell'inefficacia del contratto con Soramed, attesa la sua mancata stipula.

20. Rilevata la fondatezza del ricorso introduttivo e il conseguente annullamento degli atti con esso impugnati, il successivo ricorso per motivi aggiunti, con il quale la parte che ricorre in giudizio ha impugnato la nota prot. n. 19696 del 21.02.2024 (con cui la Stazione appaltante - riscontrando alla comunicazione della ricorrente del 5.02.2024 - ha confermato la valutazione della commissione e, conseguentemente, l'aggiudicazione in favore di Soramed) proponendo le medesime censure del primo ricorso, deve essere accolto per invalidità derivata, con conseguente annullamento della nota impugnata.

21. In base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., il Collegio ravvisa nelle peculiarità del giudizio eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie come da motivazione e, per l'effetto:

- annulla i provvedimenti impugnati;
- accerta il diritto della parte ricorrente di ottenere l'aggiudicazione definitiva della gara mediante scorrimento della graduatoria, condannando l'Amministrazione resistente all'adozione del relativo provvedimento, fatte salve le verifiche di rito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Valeria Ventura, Referendario

Francesco Fichera, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
Francesco Fichera

**IL PRESIDENTE**  
Aurora Lento

IL SEGRETARIO

---

aspe.ASP\_ENNA.REGISTRO UFFICIALE.E.0068289.24-06-2024

----- Messaggio Inoltrato -----  
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Avviso DEPOSITO SENTENZA per il ricorso  
202400382 COD#tarct2024061881723\_1  
Data: Mon, 24 Jun 2024 11:02:47 +0200 (CEST)  
Mittente: Per conto di: invio\_avvisil@pec.ga-cert.it  
<posta-certificata@telecompost.it>  
Rispondi-a: invio\_avvisil@pec.ga-cert.it  
A: giuseppe.moceri@avvocatienna.legalmail.it  
Messaggio di posta certificata  
Il giorno 24/06/2024 alle ore 11:02:47 (+0200) il messaggio  
"Avviso DEPOSITO SENTENZA per il ricorso 202400382  
COD#tarct2024061881723\_1" è stato inviato da "invio\_avvisil@pec.ga-cert.it"  
indirizzato a:  
giuseppe.moceri@avvocatienna.legalmail.it  
Il messaggio originale è incluso in allegato.  
Identificativo messaggio:  
40C5642C-6764-8F09-A45E-416D977B6DF1@telecompost.it



**Elenco Storico Assegnazioni**

Assegnatario: **AMM002 UOC Servizio Legale** [Competenza] - 21/06/2024 - Assegnante: Gianfranco Meli - AMM017 UOC Servizio Affari Generali

Note: Assegnazione automatica - ufficio destinatario

Assegnatario: **DG Direzione Generale** [Conoscenza] - 21/06/2024 - Assegnante: Gianfranco Meli - AMM017 UOC Servizio Affari Generali

Note: Assegnazione automatica - ufficio destinatario

Assegnatario: **AMM019 UOC Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale** [Conoscenza] - 21/06/2024 - Assegnante: Gianfranco Meli - AMM017 UOC Servizio Affari Generali

Note: Assegnazione automatica - ufficio destinatario

chiudi

# OLYMPUS

Att. B)  
P. M.

Spett.le  
ASL ENNA  
Viale Armando Diaz n. 7/9  
94100 ENNA

Oggetto: RDO MEPA 3413323 PER LA FORNITURA DI N. 1 COLONNA VIDEOLAPAROSCOPICA DA DESTINARE ALLA U.O.C. CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. UMBERTO I DI ENNA. CIG 9628389DF2.

La scrivente Olympus Italia S.r.l. - Società unipersonale, Via San Bovio 1-3, 20054 Segrate (MI), iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 Tribunale di Milano, codice fiscale/partita IVA Nr. 10994940152, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente Milano 3, Via Bistolfi 5 cap 20134, a nome del Procuratore Speciale Luca Palladini nato a Milano (MI) il 08.10.1974, come da Vostra gentile richiesta, con la presente:

## Offerta Nr. 3S-I-50900-155P-FY23-SRT del 22/02/2023

Codice	Descrizione	N.Rep.	Codice CND	Pz/ Conf	Imp. Unit. Listino	Sconto	Imp. Unit. a Voi riservato	Q.tà	Importo totale
N5402150	OTV-S400 Videoprocessore VISERA 4K UHD	2273039	Z12020406	1	€ 18.728,00	45,00	€ 10.300,40	1	€ 10.300,40
N5426850	OTV-S200 Videoprocessore 2D VISERA ELITE II con fonte di luce LED INTEGRATA, ICG Ready	2272813	Z12020406	1	€ 29.338,00	45,00	€ 16.135,90	1	€ 16.135,90
N5404750	TESTA DI TELECAMERA 4K "CH-S400-XZ-EA", AUTOCLAVABILE	2273048	Z12020405	1	€ 25.900,00	45,00	€ 14.245,00	1	€ 14.245,00
N5427050	CLV-S200-IR, Fonte di Luce per ICG VISERA ELITE II	2273027	Z12020402	1	€ 17.342,00	45,00	€ 9.538,10	1	€ 9.538,10
N5766550	TESTA DI TELECAMERA WLI/ICG "CH-S200-XZ-EA", AUTOCLAVABILE	2273057	Z12020405	1	€ 21.649,00	45,00	€ 11.906,95	1	€ 11.906,95
K10035360	WM-NP3 CARRELLO SET EU	1999019	Z12029003	1	€ 3.793,00	52,00	€ 1.820,64	1	€ 1.820,64
K10021041	MAJ-1639 PORTA BOMBOLA CO2 (140mm) PER CARRELLI SERIE WM-P2 e WM-DP3	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	1	€ 206,00	52,00	€ 98,88	1	€ 98,88
K10036681	MAJ-1665 CAMERA HEAD HOLDER for WM-NP2/NP3; TC-C3/C4			1	€ 192,00	52,00	€ 92,16	1	€ 92,16
K10030178	MAJ-2165 - CASSETTO PER CARRELLO WM-NP3	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	1	€ 375,00	52,00	€ 180,00	1	€ 180,00

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG  
Via San Bovio 1-3 - 20054 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488  
Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

# OLYMPUS

K10035790	MAJ-2217 - BRACCIO SNODATO PORTAMONITOR LCD 12-14kg per WM- NP3	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	1	€ 1.218,00	52,00	€ 584,64	1	€ 584,64
E0497703	LMD-X310S, LCD Monitor 4K 31", SONY	1436834	Z11900802	1	€ 17.959,00	52,00	€ 8.620,32	1	€ 8.620,32
E0497705	Stativo per Monitor 4K 55", Ergotron	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	1	€ 1.965,00	52,00	€ 943,20	1	€ 943,20
E0497704	LMD-X550S, LCD Monitor 4K 55", SONY	1436839	Z11900802	1	€ 23.424,00	52,00	€ 11.243,52	1	€ 11.243,52
N5402300	MAJ-2254 (8,5m) 4K cable	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	1	€ 644,00	52,00	€ 309,12	1	€ 309,12
N6013500	MAJ-2429 12G-SDI cable (8.5M)	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	1	€ 139,00	52,00	€ 66,72	1	€ 66,72
N3829650	UHI-4 INSUFFLATORE	629230	Z12029008	1	€ 11.702,00	52,00	€ 5.616,96	1	€ 5.616,96
WAIR130A	Ottica UltraHD, con filtro IR, 10mm, 30°, AUTOCLAVABILE	1558475	Z12029009	1	€ 7.260,00	52,00	€ 3.484,80	2	€ 6.969,60
WA05990a	CONTENITORE AUTOCLAVABILE PER 2 OTTICHE 395 MM MAX OLYMPUS	116238	S9080	1	€ 281,00	52,00	€ 134,88	3	€ 404,64
WAIR530A	Ottica UltraHD, con filtro IR, 5.4 mm, 30°, AUTOCLAVABILE	1765077	Z12029009	1	€ 7.310,00	52,00	€ 3.508,80	1	€ 3.508,80
WA03310A	CAVO PORTA LUCE, Ø 4,25 MM X 3 M, SENZA CONDENSATORE, CF	1221747	Z12020485	1	€ 689,00	52,00	€ 330,72	3	€ 992,16
WA58670A	GSH-2 PRERISCALDATORE GSH-2, PER LAPAROSCOPIA OLYMPUS	903934	Z12029014	1	€ 3.556,00	52,00	€ 1.706,88	1	€ 1.706,88
WA58671A	TUBO DI RISCALDAMENTO PER GSH-2, PLURIUSO, AUTOCLAVABILE	903814	Z12029085	1	€ 2.001,00	52,00	€ 960,48	1	€ 960,48
N4457730	MH-1939 PEDALE PER INSUFFLATORE UHI-4 OLYMPUS	NON APPLICABILE	Z12029085	1	€ 1.074,00	52,00	€ 515,52	1	€ 515,52
wa95007A	TUBO, STERILE, PER EVACUAZIONE FUMI UHI, 20 PEZZI	325351	Z12029085	20	€ 1.138,00	52,00	€ 546,24	1	€ 546,24
A5663	FILTRI STERILI GRANDI (10 PCS) PER INSUFFLATORE UHI OLYMPUS	930735	Z12029085	10	€ 140,00	52,00	€ 67,20	1	€ 67,20
U9000409	nCare, Rec, Dual, 2 Dir SDI	1814098	Z119014	1	€ 18.773,00	52,00	€ 9.011,04	1	€ 9.011,04
K10030210	MAJ-2167 - BRACCIO PER CONTROLLO INFERMIERE WM- NP3		NON APPLICABILE	1	€ 630,00	52,00	€ 302,40	1	€ 302,40

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG

Via San Bovio 1-3 - 20054 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

# OLYMPUS

E05-BA-AMM215	Touch Panel 21" Advan AMM215WTP	1513596	z11900802	1	€ 1.859,00	45,00	€ 1.022,45	1	€ 1.022,45
U9000367	Premium Bundle	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	1	€ 13.513,00	52,00	€ 6.486,24	1	€ 6.486,24
U9000211	nCare HD Streaming	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	1	€ 4.506,00	52,00	€ 2.162,88	1	€ 2.162,88
E0420574	MedPresence Site Provisioning Fee		NON APPLICABILE	1	€ 7.509,00	52,00	€ 3.604,32	1	€ 3.604,32
U9000521	MedPresence for nCare - 3 years subscription	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE	1	€ 13.696,00	52,00	€ 6.574,08	1	€ 6.574,08
E05-IM-MEETUP	MedPresence - Soundbar MeetUp		NON APPLICABILE	1	€ 1.801,00	52,00	€ 864,48	1	€ 864,48
E05-IM-TVAPP	TV Application MeetUp		NON APPLICABILE	1	€ 164,00	52,00	€ 78,72	1	€ 78,72
E9950552	Installazione				€ 4.000,00	50,00	€ 2.000,00	1	€ 2.000,00

**Importo totale di fornitura a Voi riservato: € 139.480,64**

Tutti i prezzi indicati sono I.V.A. esclusa, a Vs. carico, a norma di Legge (22%).

ONERI SICUREZZA (rif. D.Lgs 50/2016, Art. 95 , comma 10): **pari a € 1.394,80, già ricompresi nell'importo complessivo di fornitura**

COSTI DELLA MANODOPERA (rif. D.Lgs 50/2016, Art. 95 , comma 10): **pari a € 4.184,42, già ricompresi nell'importo complessivo di fornitura**

**Si dichiara che il prezzo offerto non è superiore al prezzo praticato alle altre Aziende Sanitarie.**

**La colonna può avere molteplici configurazioni pertanto non è possibile indicare forniture con prezzi complessivi identici.**

**Si evidenziano le seguenti delibere di aggiudicazione ed in allegato le referenze delle singole apparecchiature.**

**ASP Trapani delibera N.20200001228 DEL 06/10/2020**

**lotto 7 - CIG: 766262562F - (N.1 Colonna Laparoscopica occorrente all'U.O. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. di Trapani), per l'importo di € 129.918,38 oltre I.V.A. al 22%**

**ASP Trapani N.20200001206 DEL 06/10/2020**

**lotto 1 - CIG: 8331466F3A - (N.1 Colonna Laparoscopica occorrente all'U.O.C. di Chirurgia del P.O. di CASTELVETRANO) per l'importo di € 79.428,15 oltre I.V.A. al 22%**

## CONDIZIONI DI FORNITURA

<b>RIF. OFFERTA Nr.:</b>	<b>3S-I-50900-155P-FY23-SRT del 22/02/2023</b>
<b>PAGAMENTO:</b>	BB 60 gg. data fattura
<b>I.V.A. :</b>	A Vs. carico aliquota a norma di legge.
<b>IMBALLO:</b>	A nostro carico.
<b>TRASPORTO:</b>	Porto Franco.
<b>CONSEGNA:</b>	entro 30 giorni data ricevimento ordine
<b>MONTAGGIO:</b>	A nostro carico.
<b>COLLAUDO:</b>	Entro 5 giorni dalla consegna.

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG  
Via San Bovio 1-3 - 20054 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488  
Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

# OLYMPUS

## GARANZIA:

Le apparecchiature offerte sono coperte da garanzia di tipo Full Risk All Inclusive\* della durata di 24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo .

\*non include gli interventi che si rendessero necessari a causa di danni dovuti a uso improprio, negligenza o colpa grave, dolo, così come sono esclusi i danni provocati dall'utilizzo di accessori non forniti da OLYMPUS.

L'esecuzione di interventi tecnici da parte di personale non autorizzato sugli strumenti comporterà l'esclusione della garanzia per il buon mantenimento delle caratteristiche di funzionalità e sicurezza degli apparecchi, con espressa esclusione di responsabilità per i danni eventualmente derivanti al Cliente e/o a terzi

## VALIDITA' OFFERTA:

I prezzi della presente offerta hanno validità di 180 gg. a decorrere dalla data di presentazione offerta.

*Olympus Italia S.r.l. dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 187/2010, convertito in Legge 217/2010.*

*"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, per il caso in cui il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e/o Codice Unico Progetto (C.U.P.) relativi alla procedura per la quale la presente offerta viene depositata non siano ancora stati resi noti, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente dei suddetti C.I.G. e C.U.P. oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione".*

**Con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/2013, vi invitiamo a voler cortesemente riportare in ogni documento d'ordine destinato alla nostra Società, il Codice Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza.**

**Vi preghiamo di riportare sempre il ns. numero di offerta in caso di gradito ordine che potrà essere inviato ai seguenti nr. fax 02.26972.370 o 02.26972.353  
e/o email: [ordini.italia@olympus-europa.com](mailto:ordini.italia@olympus-europa.com)**

Vi informiamo infine che potrete recapitare ordini in formato elettronico ad Olympus Italia utilizzando i riferimenti di seguito riportati:

Ragione Sociale: **Olympus Italia Srl**

Codice Fiscale: **10994940152**

PARTITA IVA: **10994940152**

Canale di ricezione: **Intermediario PEPPOL**

Codice Identificativo del canale: **0211:it10994940152**

Nel restare a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o necessità, cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Olympus Italia S.r.l. – Società Unipersonale  
Procuratore Speciale  
Luca Palladini  
*Firmato digitalmente*

UGC/srt - Segrate, 22/02/2023

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG  
Via San Bovio 1-3 - 20054 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488  
Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

# OLYMPUS

Spett.le  
ASL ENNA  
Viale Armando Diaz n. 7/9  
94100 ENNA

Oggetto: RDO MEPA 3413323 PER LA FORNITURA DI N. 1 COLONNA VIDEOLAPAROSCOPICA DA DESTINARE ALLA U.O.C. CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. UMBERTO I DI ENNA. CIG 9628389DF2.

RIF. OFFERTA OLYMPUS N. 3S-I-50900-155P-FY23-SRT del 22/02/2023

La scrivente OLYMPUS ITALIA S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE, con sede a SEGRATE (MI) - VIA SAN BOVIO 1-3, 20054; numero fax: +39-0226972.488 e telefono: +39-0226972.1, PEC (posta elettronica certificata: ufficiogare@pec.olympusitalia.it, Codice Fiscale/Partita IVA Nr. 10994940152; iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 - REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1429744, Tribunale di Milano, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente MILANO 3, VIA BISTOLFI 5 CAP 20134, nella persona del Procuratore Speciale LUCA PALLADINI nato a MILANO (MI) il 08.10.1974, codice fiscale PLLLCU74R08F205V, domiciliato per la carica presso la sede legale, nominato/a con atto n 57072/27806 del 24/04/2020 banca d'appoggio BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Via Modigliani, 45 - 20054 Segrate (MI) - A.B.I. 01005 C.A.B. 20600 C/C 000000002277 Codice IBAN IT18J0100520600000000002277 Codice CIN: J con la presente:

## DICHIARA

Le seguenti forniture analoghe con indicazione dell'Azienda SNN e del prezzo:

Anno	Ragione sociale	Località	Material	Descrizione Material	Qtà fatturata	Importo fatturato
2020	P.O. LAGONEGRO DI	LAGONEGRO (PZ)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	16.072,00
2020	A.S.L. SALERNO	SALERNO (SA)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	13.000,00
2020	A.S.P. CATANIA DI	CATANIA (CT)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	13.000,00
2021	P.O. OSPEDALE G.DI MARIA DI AVOLA	AVOLA (SR)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	13.000,00
2021	P.O. ERCOLE FRANCHINI	MONTECCHIO EMILIA (RE)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	13.000,00
2021	OSPEDALE BASSINI	CINISELLO BALSAMO (MI)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	12.000,00
2021	P.O. CITTA' DI SESTO S.GIOVANNI	SESTO SAN GIOVANNI (MI)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	12.000,00
2021	FOND. IRCCS "CA' GRANDA	MILANO (MI)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	12.000,00

### OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG  
Via San Bovio 1-3 - 20054 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488  
Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

# OLYMPUS

2021	AZIENDA USL DI MODENA	MODENA (MO)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	11.480,00
2021	A.O. UNIV. POLICLINICO S.ORSOLA	BOLOGNA (BO)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	11.233,95
2021	ARNAS CIVICO	PALERMO (PA)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	11.233,95
2020	P.O.NUOVO OSP.S.GIOVANNI DI DIO	FIRENZE (FI)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	11.134,87
2021	P.O. DI NICOSIA	NICOSIA (EN)	N5402150	OTV-S400 4K CAMERA CONTR. UNIT	1	10.369,80
2021	A.O. UNIV. POLICLINICO S.ORSOLA	BOLOGNA (BO)	N5426850	OTV-S200 Processor	1	18.345,05
2021	P.O.OSPEDALE G.DI MARIA DI AVOLA	AVOLA (SR)	N5426850	OTV-S200 Processor	1	19.500,00
2021	A.O.UNIV. SENESE	SIENA (SI)	N5426850	OTV-S200 Processor	1	17.064,18
2021	P.O. OSP.CIVILE DI VOGHERA	VOGHERA (PV)	N5426850	OTV-S200 Processor	1	19.764,75
2021	P.O. DI VIGEVANO	VIGEVANO (PV)	N5426850	OTV-S200 Processor	1	19.764,75
2020	A.S.P. DI CATANIA	CATANIA (CT)	N5404750	CH-S400-XZ-EA autoclavable	1	15.600,00
2021	P.O. DI NICOSIA	NICOSIA (EN)	N5404750	CH-S400-XZ-EA autoclavable	1	14.341,20
2021	OSPEDALE BASSINI	CINISELLO BALSAMO (MI)	N5404750	CH-S400-XZ-EA autoclavable	1	14.400,00
2021	P.O. CITTA' DI SESTO S.GIOVANNI	SESTO SAN GIOVANNI (MI)	N5404750	CH-S400-XZ-EA autoclavable	1	14.400,00
2021	FOND. IRCCS "CA' GRANDA	MILANO (MI)	N5404750	CH-S400-XZ-EA autoclavable	1	14.400,00
2021	P.O. ERCOLE FRANCHINI	MONTECCHIO EMILIA (RE)	N5404750	CH-S400-XZ-EA autoclavable	1	14.950,00
2021	A.O. OSPEDALE MAGGIORE CREMA	CREMA (CR)	N5404750	CH-S400-XZ-EA autoclavable	1	15.297,28
2021	A.O. UNIV. POLICLINICO S.ORSOLA	BOLOGNA (BO)	N5404750	CH-S400-XZ-EA autoclavable	1	15.536,30
2021	A.S.P. DI TRAPANI	TRAPANI (TP)	N5427050	CLV-S200-IR Lightsource	1	9.425,00
2021	A.O. UNIV. POLICLINICO S.ORSOLA	BOLOGNA (BO)	N5427050	CLV-S200-IR Lightsource	1	11.204,20
2021	P.O.OSP. S.MARIA DELLE GRAZIE	POZZUOLI (NA)	N5427050	CLV-S200-IR Lightsource	1	11.204,20

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG  
Via San Bovio 1-3 - 20054 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

# OLYMPUS

2021	A.S.P. TRAPANI	DI	TRAPANI (TP)	N5766550	CH-S200-XZ-EA CH autoclavable	1	11.970,00
2021	A.O. OSP. CIRCOLO	DI	VARESE (VA)	N5766550	CH-S200-XZ-EA CH autoclavable	1	12.295,77
2021	A.O. UNIV. SENESE		SIENA (SI)	N5766550	CH-S200-XZ-EA CH autoclavable	1	12.590,55
2021	A.O. UNIV. POLICLINICO S.ORSOLA		BOLOGNA (BO)	N5766550	CH-S200-XZ-EA CH autoclavable	1	13.989,50
2021	P.O. OSP. S.MARIA DELLE GRAZIE		POZZUOLI (NA)	N5766550	CH-S200-XZ-EA CH autoclavable	1	13.989,50
2021	P.O. OSP. CIVILE DI VOGHERA		VOGHERA (PV)	N5766550	CH-S200-XZ-EA CH autoclavable	1	14.384,52
2021	P.O. VIGEVANO	DI	VIGEVANO (PV)	N5766550	CH-S200-XZ-EA CH autoclavable	1	14.384,52
2021	"AOU ""POLICLINICO - V.EMANUELE""		CATANIA (CT)	K10035360	WM-NP3 MOBILE WORKSTATION EU	1	1.925,00
2021	Osp. dei Castelli Romani		Ariccia (RM)	K10035360	WM-NP3 MOBILE WORKSTATION EU	1	2.097,00
2021	ARNAS CIVICO		PALERMO (PA)	K10035360	WM-NP3 MOBILE WORKSTATION EU	1	2.275,00
2021	P.O. ERCOLE FRANCHINI		MONTECCHIO EMILIA (RE)	K10035360	WM-NP3 MOBILE WORKSTATION EU	1	2.399,41
2021	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA		RAVENNA (RA)	K10035360	WM-NP3 MOBILE WORKSTATION EU	1	2.700,00
2020	A.S.P. CATANIA	DI	CATANIA (CT)	K10035360	WM-NP3 MOBILE WORKSTATION EU	1	3.250,00
2021	P.O. OSPEDALE G. DI MARIA DI AVOLA		AVOLA (SR)	K10035360	WM-NP3 MOBILE WORKSTATION EU	1	3.510,00
2021	A.S.P. RAGUSA	DI	RAGUSA (RG)	K10035360	WM-NP3 MOBILE WORKSTATION EU	2	5.940,00
2020	A.S.P. CATANIA	DI	CATANIA (CT)	E0497703	LMD-X310S Sony 31" 4K Monitor	1	10.400,00
2021	P.O. ERCOLE FRANCHINI		MONTECCHIO EMILIA (RE)	E0497703	LMD-X310S Sony 31" 4K Monitor	1	10.400,00
2021	FOND. IRCCS RILIEVO NAZIONALE	DI	MILANO (MI)	E0497703	LMD-X310S Sony 31" 4K Monitor	2	19.224,68
2020	A.S.P. CATANIA	DI	CATANIA (CT)	E0497704	LMD-X550S Sony 55" Monitor	1	14.300,00
2021	Osp. dei Castelli Romani		Ariccia (RM)	E0497704	LMD-X550S Sony 55" Monitor	1	12.270,48
2021	AZIENDA USL DI MODENA	DI	MODENA (MO)	E0497704	LMD-X550S Sony 55" Monitor	1	13.202,00
2021	P.O. DI NICOSIA		NICOSIA (EN)	E0497704	LMD-X550S Sony 55" Monitor	1	12.970,20

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG  
Via San Bovio 1-3 - 20054 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488  
Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744



# OLYMPUS

2020	P.O.NUOVO OSP.S.GIOVANNI DI DIO	FIRENZE (FI)	N3829670	Insufflator, UHI-4, 220-240V	1	5.756,73
2021	Osp. dei Castelli Romani	Ariccia (RM)	N3829670	Insufflator, UHI-4, 220-240V	1	6.129,85
2020	A.S.L. ROMA 6	ALBANO LAZIALE (RM)	N3829670	Insufflator, UHI-4, 220-240V	1	6.371,41
2020	A.S.L. SALERNO	SALERNO (SA)	N3829670	Insufflator, UHI-4, 220-240V	1	6.721,00
2020	A.S.P. DI CATANIA	CATANIA (CT)	N3829670	Insufflator, UHI-4, 220-240V	1	6.721,00
2021	P.O. OSPEDALE G.DI MARIA DI AVOLA	AVOLA (SR)	N3829670	Insufflator, UHI-4, 220-240V	1	6.721,00
2021	A.S.P. DI RAGUSA	RAGUSA (RG)	N3829670	Insufflator, UHI-4, 220-240V	2	11.374,00
2021	P.O. OSP.S.MARIA ANNUNZIATA	BAGNO A RIPOLI (FI)	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	2	7.370,00
2021	"AOU "POLICLINICO - V.EMANUELE"	CATANIA (CT)	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	2	7.370,00
2021	A.O. UNIVERSITARIA CAREGGI	FIRENZE (FI)	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	2	8.040,00
2021	A.O. OSPEDALI RIUNITI	PALERMO (PA)	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	2	8.040,00
2020	AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA	RAVENNA (RA)	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	2	8.710,00
2021	OSP. S. MARIA DELLE CROCI	RAVENNA (RA)	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	2	8.710,00
2021	UNIV. DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERIC	NAPOLI	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	2	8.730,10
2021	P.O. CITTA' DI SESTO S.GIOVANNI	SESTO SAN GIOVANNI (MI)	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	3	13.065,00
2021	OSPEDALE BASSINI	CINISELLO BALSAMO (MI)	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	3	13.065,00
2021	OSP. S. MARIA DELLE CROCI	RAVENNA (RA)	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	3	13.065,00
2020	P.O. OSP. G.B.MORGAGNI- PIERANTONI	FORLI' (FC)	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	4	17.420,00
2021	FOND. IRCCS "CA' GRANDA	MILANO (MI)	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	4	17.420,00
2021	A.O. UNIV. POLICLINICO S.ORSOLA	BOLOGNA (BO)	WAIR130A	Telescope "IR", 10 mm, 30°	4	18.760,00
2020	P.O. OSP. DELLA VAL D'ELSA	POGGIBONSI (SI)	WAIR530A	Telescope IR, 5.4 mm, 30°	1	5.000,00
2021	A.S.P. DI TRAPANI	TRAPANI (TP)	WAIR530A	Telescope IR, 5.4 mm, 30°	1	3.400,00

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG  
Via San Bovio 1-3 - 20054 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

# OLYMPUS

2021	A.O. OSPEDALI RIUNITI	PALERMO (PA)	WAIR530A	Telescope IR, 5.4 mm, 30°	1	5.025,00
2021	Osp. dei Castelli Romani	Ariccia (RM)	WA58670A	Gas preheater GSH-2, 230V	1	1.862,68
2021	A.O. UNIVERSITARIA CAREGGI	FIRENZE (FI)	WA58670A	Gas preheater GSH-2, 230V	1	2.297,05
2022	P.O. MONALDI	NAPOLI (NA)	U9000409	nCare,Rec,Dual,2 Dir SDI,EU	2	23.835,56
2022	P.O. MONALDI	NAPOLI (NA)	E05-BA-AMM215	Touch Panel 21" AMM215WTTP	2	2.479,27
2022	AULSS 7 PEDEMONTANA	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	E05-BA-AMM215	Touch Panel 21" AMM215WTTP	1	1.201,20
2021	A.O. UNIV. DI CAGLIARI	CAGLIARI (CA)	U9000367	Premium SoftwareLicense Bundle	1	8.105,91
2022	A.O. NIGUARDA CA' GRANDA	MILANO (MI)	U9000367	Premium SoftwareLicense Bundle	1	7.981,20
2022	A.O. NIGUARDA CA' GRANDA	MILANO (MI)	E0420574	MedPresence Site Provisioning Fee	1	3.811,50
2022	A.O. NIGUARDA CA' GRANDA	MILANO (MI)	U9000521	MedPresence f. nCare-3 yrs sub	1	6.951,58
2021	UNIV. DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERIC	NAPOLI	E9950552	SPI-SI Installation	2	11.011,32

Olympus Italia S.r.l. – Società Unipersonale  
 Procuratore Speciale  
 Luca Palladini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82  
 e norme collegate

UGC/srt - Segrate, 22.02.23

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG  
 Via San Bovio 1-3 - 20054 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488  
 Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

# OLYMPUS

Spett.le  
ASL ENNA  
Viale Armando Diaz n. 7/9  
94100 ENNA

**Oggetto: RDO MEPA 3413323 PER LA FORNITURA DI N. 1 COLONNA VIDEOLAPAROSCOPICA DA DESTINARE ALLA U.O.C. CHIRURGIA GENERALE DEL P.O. UMBERTO I DI ENNA. CIG 9628389DF2.**

**RIF. OFFERTA OLYMPUS N. 3S-I-50900-155P-FY23-SRT del 22/02/2023**

La scrivente OLYMPUS ITALIA S.R.L. - SOCIETÀ UNIPERSONALE, con sede a SEGRATE (MI) - VIA SAN BOVIO 1-3, 20054; numero fax: +39-0226972.488 e telefono: +39-0226972.1, PEC (posta elettronica certificata: ufficiogare@pec.olympusitalia.it, Codice Fiscale/Partita IVA Nr. 10994940152; iscritta nella competente CCIAA di Milano al Nr. 10994940152 - REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 1429744, Tribunale di Milano, Ufficio delle Imposte dirette territorialmente competente MILANO 3, VIA BISTOLFI 5 CAP 20134, nella persona del Procuratore Speciale LUCA PALLADINI nato a MILANO (MI) il 08.10.1974, codice fiscale PLLLCU74R08F205V, domiciliato per la carica presso la sede legale, nominato/a con atto n 57072/27806 del 24/04/2020 banca d'appoggio BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - Via Modigliani, 45 - 20054 Segrate (MI) - A.B.I. 01005 C.A.B. 20600 C/C 000000002277 Codice IBAN IT18J0100520600000000002277 Codice CIN: J con la presente:

DICHIARA

**Di allegare "Estratto del Listino accessori" sul quale Vi riserViamo lo sconto del 52% (cinquantadue per cento).**

Olympus Italia S.r.l. – Società Unipersonale  
Procuratore Speciale  
Luca Palladini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82  
e norme collegate

UGC/srt - Segrate, 22.02.23

**OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale**

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG  
Via San Bovio 1-3 - 20054 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488  
Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

ESTRATTO  
LISTINO ENDOSCOPIA  
Accessori

Codice	CND	Descrizione	Prezzo Euro	Repertorio	Pezzi per Conf.	Classificazione
A5663	Z12029085	FILTRI STERILI GRANDI (10 PCS) PER INSUFFLATORE UHI OLYMPUS	€ 140,00	930735	10	SE
WA95005A	Z12029085	TUBO, CON FILTRO, STERILE, PER INSUFLAZIONE, 20 PEZZI	€ 855,00	325345	20	SE
WA95007A	Z12029085	TUBO, STERILE, PER EVACUAZIONE FUMI UHI, 20 PEZZI	€ 1.138,00	325351	20	SE